

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

178° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	11
3 ^a - Affari esteri.....	»	49
5 ^a - Bilancio.....	»	59
7 ^a - Istruzione.....	»	60
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	79
10 ^a - Industria.....	»	83
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	86

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	<i>Pag.</i>	7
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	88
--	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i>	90
---	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	95
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 8,35.

VERIFICA DEI POTERI

Determinazioni conseguenti alla discussione della elezione contestata del senatore Gianluigi Magri, proclamato nella Regione Emilia-Romagna

Il senatore FRAU, relatore per la Regione Emilia-Romagna, illustra la relazione per l'Assemblea sull'elezione contestata del senatore Gianluigi Magri, il cui testo è stato distribuito a tutti i componenti della Giunta. Come noto, nella seduta del 10 luglio 2002 la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Magri.

Dopo un intervento del senatore D'ONOFRIO che preannuncia un voto contrario, la Giunta approva a maggioranza – ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del Regolamento per la verifica dei poteri – lo schema di relazione scritta sull'elezione contestata del senatore Magri da presentare in Assemblea, predisposto dal relatore Frau.

Determinazioni conseguenti alla discussione della elezione contestata del senatore Giorgio Malentacchi, proclamato nella Regione Toscana

Il senatore BATTAGLIA Antonio, relatore per la Regione Toscana, illustra la relazione per l'Assemblea sull'elezione contestata del senatore Giorgio Malentacchi, il cui testo è stato distribuito a tutti i componenti della Giunta. Come noto, nella seduta del 17 luglio 2002 la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Malentacchi.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori PETERLINI e SODANO Tommaso, la Giunta approva a maggioranza – ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del Regolamento per la verifica dei poteri – lo schema di relazione scritta sull'elezione contestata del senatore Malentacchi da presentare in Assemblea, predisposto dal relatore Battaglia Antonio.

Regione Lombardia

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore, senatore SCARABOSIO, ricorda l'orientamento favorevole – espresso dalla Giunta nella seduta dell'8 maggio – ad esaminare in una logica unitaria i risultati elettorali delle quattro Regioni allora ancora da esaminare (accomunate da situazioni di candidati distanziati da un esiguo numero di voti validi). In considerazione delle deliberazioni già assunte dalla Giunta relativamente alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Lazio, innanzitutto il relatore – con riferimento al ricorso del signor Roberto Biscardini, candidato nel collegio n. 10 della Regione Lombardia e risultato primo dei non eletti per la quota proporzionale del gruppo 2 (L'Ulivo) dopo la senatrice Baio Dossi – ricorda la differenza di voti che separa il ricorrente dal senatore eletto, pari a 61 voti.

Ad avviso del relatore, il ricorrente lamenta genericamente ed apoditticamente l'erroneo annullamento di voti validi a suo danno, a causa della mancata assegnazione delle schede recanti un doppio segno (sul simbolo e sul nome del candidato), limitandosi altresì a segnalare solo una serie di sezioni del suo collegio nelle quali si sarebbe verificata una percentuale di schede annullate maggiore rispetto alla media della regione e del collegio della senatrice Baio Dossi, ma senza indicare gli elementi concreti (accertati o riferiti) sulla cui base tale dato numerico sarebbe stato individuato.

In questi termini il ricorso appare «generico» – secondo gli stessi criteri preliminari per la presa in considerazione dei ricorsi, stabiliti dalla Giunta nella seduta del 24 ottobre 2001 – in quanto l'atto si sarebbe limitato a lamentare la mancata assegnazione di voti validi, ma senza la precisa indicazione degli elementi concreti (accertati o riferiti) da cui risulterebbe il vizio lamentato e la sua consistenza.

Le medesime considerazioni valgono per il ricorso proposto dal signor Italo Bruseghini, risultato terzo dei non eletti nel gruppo 2 (L'Ulivo) e che si fonda sostanzialmente sulle medesime argomentazioni del ricorso del dottor Biscardini.

Pertanto il relatore – per coerenza con le decisioni già prese dalla Giunta nella seduta del 12 giugno 2002 sulle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Lazio – propone di respingere i ricorsi presentati dal dottor Roberto Biscardini e dal signor Italo Bruseghini.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono ripetutamente la parola i senatori D'ONOFRIO, PETERLINI, SODANO Tommaso, FASSONE, CONSOLO e SCARABOSIO. Quindi, il Presidente CREMA preannuncia che, contrariamente al solito, esprimerà un voto di astensione, anche in coerenza con le posizioni assunte nella seduta del 12 giugno a proposito della verifica dei risultati elettorali nella Regione Friuli-Venezia Giulia, essendo a suo avviso opportuno valutare con maggiore attenzione i ricorsi legati a situazioni elettorali caratterizzate dall'esiguità di differenza in termini di voti validi tra i candidati interessati.

La Giunta quindi – con la mancata partecipazione al voto dei senatori Pirovano e Scotti, eletti nella Regione – accogliendo le proposte in tal senso formulate dal relatore, delibera a maggioranza:

- a) di respingere il ricorso presentato dal dottor Roberto Biscardini;
- b) di respingere il ricorso presentato dal signor Italo Bruseghini;
- c) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione e cioè: Agoni, Baio Dossi, Calderoli, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Comincioli, Contestabile, Danieli Franco, De Corato, Dell'Utri, Del Pennino, De Paoli, Donati, Fabbri, Grillotti, Guzzanti, Iannuzzi, Maconi, Maffioli, Malabarba, Mantica, Monti, Pagliarulo, Pedrazzini, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Petrini, Piana, Piatti, Piloni, Pirovano, Pizzinato, Provera, Ripamonti, Rizzi, Scotti, Servello, Tirelli, Toia, Tomassini, Travaglia, Valditara e Zorzoli.

Regione Sicilia

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore, senatore PETERLINI, in merito al ricorso del signor Antonio Papania, candidato nel collegio n. 2 della Regione Sicilia e risultato primo dei non eletti per la quota proporzionale del gruppo 6 (L'Ulivo) dopo il senatore Rotondo (candidatosi a sua volta nel collegio n. 20), ricorda la differenza di voti che separa il ricorrente dal senatore eletto, che è pari a 59 voti.

Ad avviso del relatore, data l'esiguità della differenza, sarebbe opportuno procedere ad ulteriori accertamenti, e pertanto costituire un Comitato per la revisione delle schede che proceda, entro un termine tassativo prefissato, ad un riesame per campione delle schede nulle e delle schede contenenti voti nulli riscontrate negli uffici elettorali sezionali del collegio n. 2 (candidato Papania) e del collegio n. 20 (senatore Rotondo), individuando 50 sezioni per ciascun collegio secondo un criterio casuale.

Solo qualora da questa prima revisione per campione risultasse plausibile la possibilità di un recupero utile in termini di voti validi da parte del candidato Papania, allora il Comitato dovrebbe procedere, ugualmente entro un termine tassativo prestabilito, al completamento della revisione

delle schede nulle, delle schede contenenti voti nulli e contestati non assegnati dei due collegi.

Tuttavia, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta della Giunta dell'8 maggio 2002 – in cui era emerso un orientamento favorevole ad esaminare in una logica unitaria i risultati elettorali delle quattro Regioni ancora da esaminare (accomunate da situazioni di candidati distanziati da un esiguo numero di voti validi) – ed in considerazione delle deliberazioni già assunte dalla Giunta relativamente alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia, il relatore si rimette alla Giunta qualora – per coerenza con le decisioni già prese – volesse procedere direttamente alla convalida dei risultati elettorali della Regione Sicilia, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori, in considerazione del carattere in realtà generico del ricorso presentato dal candidato Papania, pur in presenza di una situazione caratterizzata dall'esiguità della differenza di voti validi che separano gli interessati.

Si svolge quindi una discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori CONSOLO, SCARABOSIO, MARITATI, MANZIONE, SODANO Tommaso e il relatore PETERLINI.

Il PRESIDENTE – in considerazione delle ipotesi avanzate dal relatore ed alla luce degli orientamenti prevalenti emersi nel corso del dibattito – avverte che porrà in votazione innanzitutto la proposta di convalida.

La Giunta quindi – accogliendo la proposta formulata in via subordinata dal relatore e con la mancata partecipazione al voto del senatore Antonio Battaglia, eletto nella Regione – delibera a maggioranza:

- a) di respingere il ricorso del candidato Papania;
- b) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione e cioè: Basile, Battaglia Antonio, Battaglia Giovanni, Bongiorno, Caruso Luigi, Centaro, Cirami, D'Alì, Ferrara, Firrarello, Garraffa, La Loggia, Lauria, Minardo, Montagnino, Montalbano, Nania, Ognibene, Ragno, Rotondo, Ruvolo, Sanzarello, Schifani, Sodano Calogero, Sudano, Vizzini e Ziccone.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**(5^a – Programmazione economica, bilancio)****(6^a – Finanze e Tesoro)**

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

12^a Seduta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Interviene in replica il senatore EUFEMI, il quale respinge le critiche circa la insufficiente copertura finanziaria del provvedimento, dal quale invece è lecito attendersi un incremento di entrata, seppur modesto. Per quanto riguarda la modifica della natura giuridica dell'ANAS, fa presente che la convenzione di concessione non può che essere a titolo oneroso. Un'ulteriore, significativa disposizione concerne la norma interpretativa recata dall'articolo 14 in materia di rifiuti, sulla quale si sofferma insistendo sulla necessità di un intervento legislativo al fine di chiarire la portata del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per quanto riguarda, invece, le questioni attinenti al CONI e alle società sportive dilettantistiche, egli preannuncia la presentazione di due ordini del giorno.

Per quanto concerne le osservazioni critiche sulla modifica della disciplina del credito di imposta fruibile per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate, respinge le accuse circa la disattenzione del Governo

per le esigenze del Mezzogiorno, insistendo sulla necessità di una revisione globale di tutto il sistema di incentivazione, al fine sia di calibrare e rendere efficaci gli strumenti ad ambito territoriale delimitato, sia di potenziare ulteriormente le agevolazioni fruibili sul territorio nazionale come la Tremonti-*bis*. Egli condivide la proposta del Governo di monitorare e controllare, in termini di effetti sulla finanza pubblica, l'applicazione dello strumento previgente al decreto-legge, poiché non possono essere sottaciuti i profili di compatibilità finanziaria anche alla luce dell'elevato grado di utilizzo del credito di imposta da parte degli aventi diritto. D'altro canto, egli sottolinea il fatto che il decreto-legge non fa che confermare le risorse preordinate per gli esercizi 2002 e 2003, stante il sostanziale apprezzamento per uno strumento agevolativo rivelatosi particolarmente efficace. Tuttavia, la valutazione di tale strumento non può non essere fatta anche alla luce delle novità introdotte dalla Tremonti-*bis*, e, soprattutto, considerando il significativo effetto agevolativo derivante dalla possibilità di cumulare per lo stesso investimento le due agevolazioni.

Per quanto concerne invece le agevolazioni al settore automobilistico, ritiene infondate le critiche espresse, ricordando come l'incentivo all'acquisto proposto dal Governo si colloca in linea di continuità rispetto ad analoghi provvedimenti adottati dal governo Prodi. Conclude, facendo presente che egli ha ben presenti le difficoltà in cui versano i concessionari della riscossione, ma ritiene obbligata una riflessione complessiva circa i reali effetti della riforma della riscossione varata dal precedente Governo. Si riserva di intervenire più ampiamente nell'esame in Assemblea.

In assenza del senatore Nocco, relatore per gli aspetti di competenza della 5^a Commissione permanente, ritiene opportuno rimettere alla Presidenza il testo dell'intervento di replica.

Il senatore MORANDO, giudicando irrituale tale ipotesi, contesta l'assenza del relatore della 5^a Commissione permanente, stigmatizzandone fortemente il comportamento.

Il presidente PEDRIZZI sottolinea che è comunque presente il relatore Eufemi.

Interviene quindi per la replica il sottosegretario CONTENTO, il quale fornisce in premessa una serie di risposte ai rilievi espressi nella Nota del Servizio del Bilancio, dando assicurazioni sulla correttezza delle stime adottate dal Governo e sulla appropriatezza delle formule di copertura degli oneri. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 3, la disposizione che affida all'Agenzia delle entrate il compito di provvedere a maggiori accertamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004 trova rispondenza in precedenti atti legislativi.

Per quanto riguarda la materia dei giochi e la riorganizzazione del CONI, il Sottosegretario sottolinea la necessità di un intervento di urgenza volto a superare la crisi finanziaria che attanaglia l'ente sportivo e ad assicurare la necessaria autonomia gestionale del CONI in relazione ai com-

piti istituzionali di sostegno allo sport. D'altro canto, a fronte delle inefficienze registrate nella gestione dei concorsi pronostici affidati al CONI, il Governo ha previsto l'istituzione di un'apposita società in grado di assicurare, da un lato, maggior efficienza gestionale e, dall'altro, un elevato livello di trasparenza contabile. Egli fa presente, peraltro, che con l'istituzione della «CONI Servizi SpA», le cui azioni sono integralmente detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze – in continuità rispetto a tutti i processi di trasformazione degli enti pubblici in società per azioni – si provvede anche a dotare patrimonialmente tale organismo con il conferimento di determinati beni.

Notevole significato assume inoltre, in tale contesto, l'accentramento nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di tutte le competenze concernenti la organizzazione, la gestione e il controllo dei giochi pubblici.

In merito alle osservazioni critiche espresse sulle modifiche al regime agevolativo per gli investimenti effettuati per le aree depresse, il Sottosegretario dà conto degli obiettivi del Governo sottesi alla determinazione di un *plafond* di spesa globale, quale limite complessivo per l'erogazione di tale beneficio. Egli rivendica alla piena responsabilità dell'Esecutivo l'aver affrontato, responsabilmente, la questione di un notevole scostamento, facilmente prevedibile in relazione all'utilizzazione del credito di imposta, tra le somme preordinate a coprire i maggiori oneri e le effettive richieste delle imprese. Anche le modifiche di carattere procedurale introdotte dal decreto-legge trovano la piena giustificazione nella necessità di poter conoscere in tempo reale l'effettivo grado di utilizzazione dello strumento agevolativo, attraverso una semplice comunicazione delle aziende all'amministrazione finanziaria. Inoltre, egli annette particolare rilievo alla scelta di superare il regime di agevolazione generalizzata per qualsiasi tipo di investimento, insistendo sulla maggiore efficacia in termini economici di un incentivo di tipo selettivo, sulla scorta di quanto già previsto dalla legge n. 488 del 1992. Se a tali considerazioni positive si aggiunge anche l'eliminazione del divieto di cumulo tra il credito di imposta e la detassazione degli utili reinvestiti, si comprende il significativo valore delle misure varate dal Governo quale volano per il rilancio dell'economia meridionale. Su uno specifico quesito del senatore TURCI, fa presente che le stime di utilizzazione del credito di imposta per il 2002 fanno immaginare un assorbimento delle risorse disponibili nell'ordine dell'85 per cento del *plafond*: assicura peraltro di poter fornire maggiori indicazioni in Assemblea.

Conclude, auspicando che il dibattito in Assemblea possa concentrarsi, così come in Commissione, sulle questioni di merito, assicurando il proprio impegno ad evitare che il Governo ricorra alla questione di fiducia ove sia presentato un numero ridotto di emendamenti.

Il presidente PEDRIZZI avverte che da parte di alcuni senatori è stata preannunciata la presentazione di ordini del giorno da discutere prima del voto finale, così come comunicato per le vie brevi ai singoli Capigruppo.

Il senatore RIPAMONTI, dopo aver ricordato i termini del sostanziale accordo maturato nella precedente seduta di riservare all'Assemblea la discussione di eventuali emendamenti, chiede alla Presidenza di rinviare a martedì della prossima settimana la votazione degli ordini del giorno preannunziati e del mandato ai relatori a riferire in Assemblea. D'altro canto, l'inopinata assenza del relatore della 5^a Commissione permanente impedisce di procedere all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente PEDRIZZI, dando atto al senatore Ripamonti che la opposizione ha sostanzialmente rispettato l'impegno a non presentare emendamenti in Commissione, ritiene possibile rinviare l'esame degli ordini del giorno in Assemblea, senza peraltro precludere, nella seduta odierna, la votazione sul mandato ai relatori a riferire.

Il sottosegretario CONTENTO condivide pienamente l'ipotesi prospettata dal Presidente.

Le Commissioni riunite concordano quindi di non procedere all'esame di eventuali ordini del giorno e si passa quindi al mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore RIPAMONTI pur dichiarandosi d'accordo sulla decisione assunta, stigmatizza nuovamente l'assenza del relatore per la 5^a Commissione permanente.

Il senatore TURCI preannuncia il voto contrario della propria parte politica, rilevando criticamente la ristrettezza dei tempi assegnati per l'esame di un provvedimento di tale rilievo e giudicando insufficienti le risposte fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo ai quesiti emersi in discussione generale. In particolare, si sofferma sulla inadeguatezza delle argomentazioni in merito al credito di imposta e alla trasformazione dell'ANAS.

Il senatore CASTELLANI preannuncia il voto contrario della propria parte politica, sottolineando la circostanza che le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta per il 2002 e 2003 sono le stesse di quelle previste dalla normativa previgente e che quindi tale stanziamento non tiene sostanzialmente conto della possibilità di cumulare il credito di imposta con la Tremonti-bis.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, le Commissioni riunite, a maggioranza, conferiscono il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1626, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

110^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*indi del Vice Presidente*
BOREA*indi del Presidente*
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1578) CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Prende la parola il senatore AYALA, il quale ritiene opportuno soffermarsi innanzitutto sul contenuto dell'ordinanza delle sezioni unite della corte di Cassazione con la quale si è deciso di sollevare la questione di legittimità dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ordinanza alla quale si fa esplicito riferimento nella relazione che accompagna il disegno di legge. Si tratta di un provvedimento fondato su un argomentare giuridico di qualità deludente e dal quale emerge con assoluta chiarezza che, nel decidere di sollevare la predetta questione di legittimità costituzionale, le sezioni unite della Cassazione hanno attribuito, per così dire, assoluta priorità al profilo della rilevanza della questione ai fini della decisione del processo piuttosto che a quello della non manifesta infondatezza della stessa. Prosegue poi, il suo intervento sottolineando come la contrapposizione fra *occasio e ratio legis* rappresenta un fatto da sempre

acquisito al dibattito dottrinale. Nel caso costituito dal disegno di legge in titolo, peraltro, non si può fare a meno di constatare che è venuta da parte dello stesso relatore Borea l'indicazione specifica in merito agli effetti che il comportamento della procura di Milano ha determinato sulle sorti del processo e, più in generale, insieme ad altre situazioni ambientali menzionate dallo stesso relatore nella sua relazione, ha creato i presupposti dell'intervento legislativo di cui si discute che si presenta pertanto, come un intervento dichiaratamente di parte. Basterebbe, poi, la lettura dell'articolo 3 del provvedimento, quella che stabilisce l'applicazione delle nuove disposizioni anche ai procedimenti in corso disponendo, altresì, nel caso di specie, la non applicazione della *vacatio legis* per avere una chiara visione dello scopo personale cui è indirizzata. Certo – prosegue il senatore Ayala – l'approvazione di «leggi fotografia» non rappresenta una novità del nostro ordinamento, eppur tuttavia anche in quei casi interventi del genere vennero sempre sorretti da un largo consenso. Qui si vuole favorire il Presidente del Consiglio e continuare in un modo di procedere che ha, dall'inizio della legislatura, chiesto di utilizzare il Parlamento per confezionare provvedimenti su misura per il medesimo. Eppure, nonostante tali rilievi, aggiunge il senatore Ayala, ancora più importante è per lui l'aspetto della pessima qualità della proposta legislativa all'esame. Tale giudizio negativo si basa sulla constatazione che l'articolo 1 del disegno di legge n. 1578 mira a reintrodurre nel codice di procedura penale un concetto come quello del sospetto che non dovrebbe più avere diritto di cittadinanza nel sistema codicistico di qualsiasi paese, moderno e democratico come l'Italia.

Il senatore Ayala, sottolinea come, tanto nella direttiva n. 15 della legge di delega n. 108 del 1974, che portò al progetto di riforma del codice di procedura penale del 1978, quanto nella successiva legge n. 81 del 1987, direttiva n. 17 – da cui è scaturito il vigente codice di procedura penale – mentre il legislatore delegante prevedeva la figura del legittimo sospetto, il legislatore delegato riteneva di dare correttamente attuazione a quel principio e criterio direttivo senza inserire il riferimento al legittimo sospetto, bensì utilizzando, sulla base delle più recenti acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, la formulazione che attualmente è ricompresa nell'articolo 45 del codice di procedura penale che ora si intende modificare. Pertanto, è chiara la valenza negativa e fortemente inquinante che viene attribuita al principio del legittimo sospetto. Né, d'altra parte si può dimenticare come tale discutibile presupposto fu alla base dello spostamento di sede di molti e importanti processi che hanno segnato fasi storiche della vita sociale ed istituzionale del paese: fra questi egli ricorda il processo Valpreda, il processo Fiat, il processo Liggio. Addirittura ha potuto acquisire materiale risalente al 1939 nel quale è lo stesso Ministro di grazia e giustizia a disporre con una circolare l'obbligo di interpretare in maniera quanto mai ristretta il criterio del legittimo sospetto. Alla luce di tali considerazioni è paradossale che lo si intenda reintrodurre nel nostro sistema. Non si può comunque prescindere dal fatto che la questione di costituzionalità dell'articolo 45 è stata sollevata – più che autorevolmente dalle se-

zioni unite della corte di Cassazione – per non osservanza della delega legislativa di cui alla legge del 1987 già citata. Alla luce dell'esperienza non vi è dubbio che di fronte ad un'eventuale sentenza interpretativa di accoglimento non necessariamente vi sarebbe l'esigenza di procedere ad un intervento legislativo *ad hoc*. Non vi è in nessun caso quell'esigenza di far presto e bruciare sui tempi l'attesa sentenza della Corte costituzionale. Semmai, occorrerebbe dispiegare ogni possibile iniziativa perchè non penetri nel nostro ordinamento un elemento inquinante ed iniquo come quello del legittimo sospetto. Il provvedimento all'esame è il prototipo di una brutta legge ed è questo l'aspetto che in qualche modo travalica la caratterizzazione del provvedimento stesso quale norma singolare. La preoccupazione aumenta, aggiunge il senatore Ayala, se si considera la prospettiva di una Cassazione non più indipendente, come scaturisce dalle norme sull'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione, ciò che renderebbe ancora più suscettibile lo strumento del legittimo sospetto di essere piegato agli interessi di parte.

Il senatore FASSONE, facendo appello all'esigenza di una ricostruzione della problematica all'esame della Commissione che si sviluppi in maniera serena, ritiene che occorra in primo luogo sgombrare il campo dai perversi effetti che si riflettono sul lavoro della Commissione medesima ogni qualvolta si profilano all'orizzonte dei suoi lavori provvedimenti che interessano esponenti di rilievo della maggioranza. In questa prospettiva, che vuole essere serena e collaborativa, il punto di partenza da cui muove il senatore Fassone è quello di mettere in evidenza gli elementi di opinabilità che hanno portato le sezioni unite della corte di Cassazione a ravvisare la rilevanza della questione di costituzionalità da esse sollevata e che rendono discutibile l'asserzione di cui si fa portatore il disegno di legge in titolo che occorra intervenire prima che l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale renda vincolato al suo *dictum* il legislatore stesso. A suo avviso, occorre ricordare che nell'ambito dei diversi valori costituzionali che entrano in gioco, va considerato certamente il profilo connesso al rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, ma occorre altresì chiedersi se tale profilo sia compatibile con il rispetto dell'altro principio contenuto nel primo comma dell'articolo 25 in tema di sottoposizione al giudice naturale. È proprio in questa interazione fra i due principi che risiede la chiave di lettura dell'evoluzione della posizione del legislatore rispetto sia alla disciplina dell'istituto della rimessione, sia, più in particolare, del ricorso alla figura del legittimo sospetto. In argomento, il senatore Fassone si sofferma su una approfondita disamina della storia di tale istituto – che, egli ricorda, ha una tradizione non gloriosa, a partire dallo spostamento a Chieti del processo per il delitto Matteotti per proseguire con le rimessioni che hanno interessato, tra gli altri, il processo relativo alle cosiddette «schede FIAT» ovvero quello relativo alla strage di Piazza Fontana – citando i precedenti del codice del 1930, le successive leggi di delega per il nuovo codice di procedura penale e le sentenze della Corte costituzionale, sia per gli aspetti relativi alla definizione del con-

retto di giudice naturale precostituito per legge (vedi Corte costituzionale n. 88 del 1962), sia per quelli attinenti specificamente alla nozione di legittimo sospetto (vedi Corte costituzionale n. 50 del 1963). Tutte le acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali che, aggiunge il senatore Fassone, erano ampiamente presenti al legislatore del 1974 e a quello del 1987 non potevano non giustificare la scelta che si sostanzia nell'articolo 45 del codice di procedura penale nella definizione dei casi di rimessione. Questa scelta è condivisa anche da autorevoli studiosi, come il professor Giorgio Spangher, oggi componente del Consiglio Superiore della Magistratura, in quota Forza Italia, nel suo volume monografico sull'argomento, e dall'onorevole Taormina. Lo stesso deputato Anedda, nella sua produzione legislativa meno recente sembra alieno dal prevedere la rimessione per legittimo sospetto. D'altra parte – prosegue il senatore Fassone – il sospetto rappresenta il livello più basso della congettura, è una prognosi con minima consistenza, tanto è vero che il legislatore è costretto ad aggettivarlo definendolo legittimo. Peraltro, a differenza del vecchio codice di procedura penale, l'articolo 1 del disegno di legge aggiunge la previsione del legittimo sospetto alla configurazione attuale dei casi di rimessione il che produce disorientamento dal punto di vista degli effetti interpretativi. Il senatore Fassone conclude quindi sottolineando l'esigenza di approfondire il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge e, infine, segnalando i precedenti della giurisprudenza costituzionale relativi a sentenze nelle quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni della stessa legge delega per il codice di procedura penale (vedi Corte costituzionale n. 390 del 1991).

Il senatore CALVI, dopo aver menzionato altri casi di dichiarazione di incostituzionalità della legge delega, osserva che l'intervento del legislatore – se vi è stato – si è sempre concretizzato dopo che la Corte costituzionale aveva reso la prevista sentenza e sottolinea che nel caso disciplinato dal disegno di legge n. 1578 non vi è alcun vuoto normativo da colmare. Prosegue osservando che nella presente legislatura il sistema giuridico è entrato in una fase che potrebbe essere definita come quella di «elusione dei controlli», segnata dalla legge sul falso in bilancio e da quella sulle rogatorie, per la parte che incideva chiaramente sulla formazione della prova: la maggioranza persegue una sorta di politica del diritto della restaurazione. Il senatore Calvi si sofferma sulla storia della nozione di legittimo sospetto che, come emerge dagli interventi svolti nel corso della discussione, in quanto assolutamente vaga e suscettibile di essere strumentalizzata si è prestata in molti casi alla destrutturazione dei processi e ricorda alcuni episodi in cui ciò è già avvenuto. La sua parte politica ha più volte stigmatizzato l'*occasio legis* da cui è nato il provvedimento all'esame e l'inusuale rapidità con la quale il percorso di approvazione è stato prima avviato e, poi, proseguito con il chiaro intento di giungere ad un risultato ben preciso. La questione è tuttavia ancora più grave, se possibile, alla luce delle motivazioni che hanno dettato la presentazione del disegno di legge in titolo e l'esigenza di procedere con questa rapidità.

Infatti anche se questo provvedimento è la risposta legislativa al caso Berlusconi-Previti, è altrettanto vero che esso entrerà a far parte del sistema normativo e determinerà effetti devastanti aumentando enormemente il rischio che i processi vengano sottratti al loro giudice naturale. Non è chi non veda quanto ciò sarà pericoloso nella lotta alle associazioni di stampo mafioso, potendo essere strumentalmente usato addirittura nei confronti di quei giudici che avessero fatto mostra di manifestazione di forte ostilità nei confronti delle medesime organizzazioni criminali. Il senatore Calvi prosegue dando lettura di alcuni passi dell'ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45 del codice di procedura penale, osservando che fra le righe dell'ordinanza in questione quasi traspare la tensione del voler costruire argomentazioni interpretative per rilevare la insufficienza del contenuto dell'articolo 45 del codice di procedura penale. Conclude ribadendo che con il provvedimento all'esame si mette in discussione un principio fondamentale, quello del giudice naturale, rispetto al quale l'istituto della rimessione del processo non può che agire secondo principi di stretta interpretazione e solo per salvaguardare ulteriori principi costituzionali quali l'indipendenza del giudice e l'inviolabilità della difesa.

Ha quindi la parola il senatore MANZIONE il quale deplora il comportamento tenuto dalla maggioranza presso la Commissione giustizia della Camera la quale, dichiarando che la materia della rimessione non è più parte del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto per i provvedimenti pendenti presso la stessa Commissione (A.C. 1183 e abbinati), ha di fatto impedito ai Presidenti di Camera e Senato di raggiungere le opportune intese relativamente al prosieguo dell'esame dei provvedimenti.

Sembra di capire che si stia cercando la strada più rapida per giungere all'approvazione del disegno di legge, evitando i tempi lunghi propri di un Comitato ristretto che è chiamato a unificare qualche decina di proposte di legge: innanzi a questo tentativo, la sua parte politica userà tutti gli strumenti regolamentari per impedirlo.

Passando poi al contenuto del provvedimento all'esame, il senatore Manzione, dei tre profili di cui si compone il testo (introduzione del legittimo sospetto, sospensione del procedimento, applicazione ai procedimenti in corso), si sofferma in particolare sul primo, ripercorrendone la genesi e sottolineando come l'attuale formulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, abbia recuperato espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nell'interpretazione del previgente articolo 55 e quelli segnalati dalla Cassazione nel parere preliminare alla bozza di progetto del nuovo codice. In sostanza, il sospetto non può mai riferirsi alla persona del giudice, ma soltanto a condizionamenti ambientali che potrebbero inficiarne la serenità e l'imparzialità.

L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, non può avere altro significato che quello del dubbio (e non la certezza) della incostituzionalità della norma; a tale proposito non appare secondario il fatto che la

Cassazione stessa abbia rigettato la richiesta della difesa di sospendere il procedimento in corso.

In merito alla questione della sospensione del processo, la modifica dell'articolo 47 del codice di procedura penale proposta con articolo 2 – prosegue l'oratore – si pone in netto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 47, comma 1, dello stesso codice nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.

Conclusivamente, il provvedimento a suo parere risulta palesemente rivolto a risolvere i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio e non già a colmare lacune normative o a modificare parti del codice che ne assicurino un migliore funzionamento e a tal punto che, con l'articolo 3, si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, senza lasciare che operi, come normalmente accade, la *vacatio legis*.

Il Presidente, considerato l'andamento del dibattito, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, viene ripresa alle ore 18,50.

Il senatore AYALA, prende brevemente la parola per preannunciare la presentazione di un emendamento che – a suo avviso – potrebbe far sì che la proposta all'esame, che serve ad aiutare qualcuno produca danni il più contenuti possibili sul sistema giuridico. In tale prospettiva, la modifica da lui proposta andrebbe ad operare sull'articolo 3 del provvedimento aggiungendo dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» le parole: «la sua efficacia cesserà, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 2004».

Il senatore PASSIGLI denuncia la marcata rottura che il ritmo impresso all'esame del disegno di legge in titolo rivela rispetto allo spirito *bipartisan* che nella precedente legislatura aveva ispirato il lavoro della Commissione giustizia. Mette in rilievo quanto tale accelerazione risulti pericolosa in considerazione della forte ricaduta del disegno di legge nell'ambito di tematiche sensibili quale quella delle garanzie ed anche gli aspetti di immediata incidenza sui procedimenti in corso. Si associa agli interventi che bene hanno messo in rilievo come nell'adozione del codice di procedura penale il Governo attuò correttamente la delega, compiendo una scelta precisa nel non riproporre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione e, comunque, a suo giudizio il legislatore delegato non era tenuto a dare attuazione a tutti i principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione n. 81 del 1987. L'introduzione nella normativa di un concetto indeterminato come quello del legittimo sospetto avrebbe poi – a suo avviso – un ulteriore, indesiderabile effetto quale quello di affidare alla corte di Cassazione un giudizio su questioni di fatto che allargherebbe l'area di valutazione tradizionalmente affidata alla Suprema

corte. Sotto un diverso profilo, l'alterazione dei rapporti con l'opposizione risiede poi primo luogo nell'aver forzato i tempi del procedimento, ricorrendo a sistemi che certo la maggioranza della precedente legislatura non mise, a suo tempo, mai in opera. Tuttavia a questa forzatura è a suo avviso ancora possibile porre rimedio dimostrando – con la sospensione dell'esame – che è priva di consistenza la tesi che l'indirizzo legislativo della maggioranza è finalizzato a servire l'interesse di specifiche persone. Al contrario proseguire dimostrerebbe chiaramente che lo scopo che ci si prefigge non è – come si vuole far credere – quello di aumentare le garanzie nel processo, bensì l'altro di agire nell'interesse specifico di qualcuno.

Il senatore BATTISTI dopo aver ricordato che il senatore Dalla Chiesa ha proposto un disegno di legge che prevede che «Silvio Berlusconi e dieci persone da lui indicate non sono soggette alle norme del codice penale in vigore sul territorio della Repubblica italiana» osserva che sarebbe proprio questa la linea di minor danno rispetto alla scelta di creare un diritto speciale a favore di alcuni che tuttavia dovrebbe poi continuare ad agire all'interno del nostro sistema giuridico. Sottolinea che è chiarissima la finalità del disegno di legge in titolo di intervenire sul processo SME con una operazione a livello legislativo, dopo che ci si è resi conto dell'impossibilità di impedirne la celebrazione con ogni altro strumento. Si sofferma, poi, sugli aspetti relativi alla valenza della formula del legittimo sospetto e sull'utilizzo strumentale di tale concetto che, anche risalendo all'indietro nella nostra storia istituzionale, ha permesso di spostare processi eccellenti e ben noti. Formula, quindi, alcuni rilievi in merito alle considerazioni svolte dall'ordinanza delle sezioni unite della Cassazione penale con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45 del codice di procedura penale. Aggiunge che il provvedimento in titolo configura una sicura violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, principio che potrebbe essere disatteso appunto sulla base di formule indeterminate come il legittimo sospetto. Si realizza quindi un precedente estremamente pericoloso e teme fortemente il rischio del cambiamento di numerose altre regole per piegare il sistema politico alle esigenze della maggioranza. Dopo aver sottolineato che occorrerebbe aspettare fino a che la Corte costituzionale renda la prevista sentenza e lasciare nel frattempo che i processi seguano il loro corso aggiunge, argomentando al riguardo, che non vi sono ragioni di carattere giuridico per procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo, così come non vi sono motivi strettamente politici per tale operazione la quale è funzionale solo all'interesse del Presidente del Consiglio e dei suoi amici.

Il senatore GIOVANELLI sottolinea che la battaglia che stanno conducendo i senatori che si oppongono all'esame del provvedimento rappresenta un impegno di carattere politico e di principio, tanto più importante nel contesto attuale in cui si registra una chiara sopravvalutazione del ruolo della giustizia penale nell'ordine sociale ed altresì si utilizza lo stru-

mento legislativo come succedaneo di altri più istituzionali interventi. Basti pensare – sottolinea il senatore Giovanelli – al recente episodio della norma di interpretazione autentica inserita nel cosiddetto «decreto-legge omnibus» n. 138 del 2002 per il concetto di «rifiuto europeo»: si tratta di un modo di procedere che chiaramente deborda dalla competenza del legislatore nazionale anche se, in ipotesi la situazione cui concretamente l'iniziativa intende porre riparo potrebbe essere meritevole di tale intervento. Tuttavia occorre cautela nelle sistematiche incursioni che vengono fatte nel campo della procedura penale perché si tratta di concetti troppo delicati che vanno maneggiati con cura e, soprattutto, il caso in questione dimostra come intervenire con le modifiche che introducono fra le cause di remissione quella del legittimo sospetto sia suscettibile di provocare chiari sconvolgimenti nel sistema. Conclude sottolineando che il disegno di legge che si viene discutendo non fa gli interessi della maggioranza e lede quegli interessi, più profondi, della società e della politica.

Il senatore DALLA CHIESA reinterpreta in un più vasto contesto culturale il concetto di sospetto, facendo riferimento alla prima metà degli anni ottanta quando l'onorevole Flaminio Piccoli coniò l'espressione «cultura del sospetto» per attribuire una coloratura negativa alla forte reazione della società civile che andava appoggiando l'attività di quella magistratura più consapevole che, nelle sue indagini, aveva cominciato a far emergere legami fra alcune famiglie mafiose e i finanziamenti da queste ricevuti a livello politico. Nella filosofia di cui si fa invece portatore il disegno di legge all'esame della Commissione, il sospetto diventa la categoria di elezione per il modo di procedere di coloro i quali ritengono che la legge non è uguale per tutti, tanto che il sospettare diventa appannaggio non più dei magistrati, ma bensì degli inquisiti; il sospetto – prosegue il senatore Dalla Chiesa – è l'espressione più evidente di una cultura forcaiola e annunzia – non certo per assumere un atteggiamento minaccioso – che da parte sua si farà ricorso a tutti gli strumenti che il regolamento e la democrazia mettono a disposizione. Mette poi, in evidenza la palese insostenibilità della tesi che vede come causa di remissione del processo proprio le iniziative di adesione dei cittadini a tutela e sostegno di coloro che hanno difeso la democrazia mettendo in discussione proprio chi ha esercitato scorrettamente il potere: si tratta di una tesi veramente pericolosa e talmente paradossale da imporre il silenzio – pena la remissione del processo – a quanti volessero supportare l'azione dei magistrati a difesa della legalità. Ricorrendo al sospetto tutto diventa strumentalizzabile e soprattutto tale risultato si consegue con estrema facilità quando si può creare una situazione di magistrato sospetto utilizzando il sistema mediatico. Il senatore Dalla Chiesa ritiene poi assolutamente non condivisibile la decisione del Presidente del Senato che ha ritenuto di non poter ricevere il disegno di legge da lui presentato, cui ha fatto riferimento il senatore Battisti, in quanto proprio quel provvedimento poteva essere la risposta meno traumatica alle esigenze particolaristiche cui il provvedimento in titolo intende venire incontro. Ricordato, poi, che il punto di riferimento

prioritario dovrebbe essere costituito da quel concetto di «onore» utilizzato in occasione della commemorazione del giudice Borsellino e che tale principio dovrebbe valere anche per l'attività legislativa, il senatore Dalla Chiesa sottolinea con forza che il Parlamento non può essere il luogo dove «si aggiustano» i processi contraddicendo alle stesse sue giustificazioni storiche di essere luogo in cui si fissano i limiti ai privilegi del re. Né potrà mai essere negoziabile il principio, irrinunciabile, che la legge è uguale per tutti.

La senatrice TOIA evidenzia come la partecipazione al dibattito in Commissione giustizia anche di parlamentari che non ne fanno parte e non ne seguono normalmente i lavori rappresenti una circostanza che evidenzia la volontà determinata e diffusa di far sì che non si pervenga all'approvazione di un provvedimento che non esita a definire ripugnante.

Passando al merito del disegno di legge, si sofferma in particolare sul disposto dell'articolo 2, rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Cavallaro nel suo intervento e sottolineando in particolare come l'esclusione della sospensione nel solo caso in cui la riproposizione della richiesta di remissione risulta fondata sui medesimi motivi comporta evidentemente la possibilità che vengano posti in essere quei comportamenti strumentalmente dilatori ed ostruzionistici che sono stati censurati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 353 del 1996. Né d'altra parte va dimenticato che la Corte costituzionale nella predetta sentenza dichiarò l'illegittimità dell'articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non interveniva l'ordinanza che dichiarava inammissibile o rigettava la richiesta di remissione, senza distinguere le ipotesi in cui quest'ultima costituisse o no riproposizione di una precedente, e ciò nel presupposto facilmente intuibile che in realtà anche la singola richiesta di remissione può essere utilizzata in maniera puramente ostruzionistica.

Non si può poi non richiamare ancora una volta l'attenzione su quale sia l'origine del disegno di legge in titolo palesemente ritagliato su misura di alcuni imputati al fine di incidere in senso favorevole agli stessi in alcune specifiche vicende processuali; un dato questo che appare assolutamente incompatibile con la dignità del Parlamento, mentre è incomprensibile che non si riesca a trovare il tempo per esaminare in Commissione e in Aula provvedimenti che interessano la generalità dei cittadini – e che sono in questo momento all'esame del Senato – e si costringe invece un gruppo di parlamentari ad un autentico *tour de force* per consentire l'esame e l'approvazione prima dell'estate della proposta di legge in titolo.

Il senatore GIARETTA ricorda di aver partecipato nella scorsa legislatura ai lavori della Commissione giustizia in qualche occasione e sottolinea come nel corso di quella legislatura l'attività della Commissione giustizia si sia contraddistinta non solo per l'innegabile preparazione tecnica dei componenti, ma anche per la straordinaria, forse addirittura eccessiva, capacità approfondimento problematico dei temi in discussione, aspetto

questo che ha avuto anche conseguenze non valutate positivamente all'esterno del Parlamento per l'inevitabile incertezza che ne conseguiva. A queste caratteristiche dell'attività della scorsa legislatura, si contrappone invece, in quella attualmente in corso, un'attività che si svolge in maniera assolutamente lineare e puntuale, diretta specificamente ad influire su processi in corso che coinvolgono alcuni imputati eccellenti. È ovviamente inaccettabile pensare che sia questa la funzione del Parlamento ed è incomprendibile, che, mentre si è rinunciato ad affrontare argomenti di grande rilievo per il Paese, contemporaneamente si trova il tempo e si attribuisce carattere prioritario assoluto all'esame del disegno di legge in titolo, impegnando sullo stesso la Commissione giustizia e senza che emergano chiaramente le ragioni di urgenza di un tale modo di procedere.

Fa presente poi che, pur non essendo un tecnico delle questioni oggetto del disegno di legge in titolo, ritiene opportuno che delle stesse non si occupino soltanto magistrati ed avvocati e ha quindi cercato di approfondirle al fine di fornire un contributo ai lavori della Commissione.

Dopo aver ricordato quindi l'interpretazione che si era affermata in giurisprudenza sotto la vigenza dell'articolo 55 del vecchio codice di procedura penale, si sofferma sul modo con il quale il legislatore delegato diede attuazione alla direttiva contenuta nell'articolo 2, comma 1, n.17 della legge delega con la formulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale. Come è noto l'ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 45 del codice di procedura penale rispetto all'articolo 76 della Costituzione per violazione della direttiva di delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, n. 17. Le sezioni unite della Cassazione hanno infatti argomentato nel senso che la lettera dell'articolo 45, laddove fa riferimento alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, risulti riduttiva rispetto alla nozione di legittimo sospetto impiegata nella menzionata direttiva di delega. Si tratta di un dubbio interpretativo che era stato già affacciato nel parere della Corte di cassazione sul progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale e che rappresenta un argomento serio dal punto di vista giuridico, anche se sia in giurisprudenza sia in dottrina vi sono rilevanti indicazioni nel senso di non ritenere che la soluzione adottata con l'articolo 45 del codice di procedura penale comporti una sostanziale differenza rispetto ai concetti espressi nella legge delega sul punto in questione. La scelta delle sezioni unite significa però esclusivamente la presenza di un dubbio di legittimità costituzionale di tale organo giurisdizionale e non la convinzione di una sicura illegittimità della norma e a riprova di ciò basti pensare che le stesse sezioni unite non hanno ritenuto di dover disporre la sospensione del processo in corso, come avrebbero invece con tutta probabilità fatto se fossero state ben più convinte della non compatibilità con il quadro costituzionale della disposizione richiamata. Così ricostruita la situazione determinatasi per effetto della già citata ordinanza delle sezioni unite, appare allora evidente che non esiste alcun obbligo di intervento per il legislatore e che anzi si tratta di un caso in cui sarebbe altamente opportuno attendere

la decisione della Corte costituzionale se si considera che la formula adottata dal legislatore delegato appare peraltro quella che meglio si concilia con l'esigenza di tutelare il principio del giudice naturale precostituito per legge.

Per quel che concerne poi l'articolo 2 sottolinea anch'egli come la soluzione predisposta appaia in contrasto con la decisione assunta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.353 del 1996, svolgendo considerazioni che rinviano a quelle già fatte proprie dal senatore Cavallaro e dalla senatrice Toia.

Prosegue sottolineando di non essere fra coloro che ritengono la magistratura italiana esente da pecche per il modo in cui ha gestito una fase particolarmente difficile durante la quale la necessaria azione di repressione di fenomeni di malaffare diffuso è stata però accompagnata, in alcuni casi, da scelte dettate da valutazioni politiche e non di carattere strettamente processuale. Ricorda così la propria vicenda personale e, in particolare, di essersi dimesso dalla carica di sindaco in seguito ad un avviso di garanzia ed aver quindi affrontato il processo conclusosi poi con la sua assoluzione. Un caso, il suo, certamente non isolato essendo non poche le vicende personali sostanzialmente simili di cui egli ha conoscenza, anche limitandosi alla sola sua regione di provenienza. Proprio per tali ragioni sarebbe stato favorevole ad una Commissione di inchiesta seria sul fenomeno di «tangentopoli», ma ciò premesso ritiene indispensabile evidenziare come le distorsioni che ci sono state – e che egli ha ricordato – non giustifichino in alcun modo che imputati eccellenti tentino di sottrarsi al processo, così come ugualmente inaccettabile è che con questa stessa finalità si modificchino le leggi vigenti avendo specifico riferimento a determinate esigenze processuali.

Per il senatore Massimo BRUTTI la norma costituzionale di riferimento da cui partire per valutare le questioni sottese al provvedimento in titolo è senz'altro l'articolo 25 primo comma della Costituzione che stabilisce il principio del giudice naturale precostituito per legge. Sottolinea che le due espressioni esprimono peraltro delle sfere di operatività non coincidenti in quanto mentre l'espressione «giudice naturale» implica in prima battuta il concetto che bene viene esplicitato dall'espressione *ubi delictum ibi iudex*, l'espressione «giudice precostituito» esige che il giudice sia previamente identificato dalla stessa legge per evitare manipolazioni strumentali della competenza. In particolare il senatore Massimo Brutti si sofferma poi sulla sentenza n. 50 del 1963 ove la Corte Costituzionale delinea il rapporto fra giudice incompetente e giudice naturale, giustificando la rinuncia al principio del giudice naturale sulla base del fatto che il giudice del giudizio di cui viene effettuata la rimessione non può, per ragioni a lui estranee, mantenere le sue caratteristiche di terzietà; il giudice cui la competenza è traslata deve essere individuabile a priori in base alla legge. Per quanto attiene, poi, più specificamente la definizione del sospetto, sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, esso era menzionato dall'articolo 55 come causa di rimessione del

processo, ma non vi era dubbio, anche vigente il precedente codice, che il sospetto dovesse essere qualificato da una serie di circostanze di fatto idonee a far ritenere che nell'ambiente esistevano fatti tali da pregiudicare la libertà di determinazione del giudice. Nel vigente articolo 45 del codice di procedura penale appare un elemento di novità, in quanto si fa riferimento, più ampiamente, anche alla libertà di determinazione «delle persone» che partecipano al processo. Tuttavia la dottrina è stata concorde nel ritenere la linearità fra legge delegante e articolato del codice di procedura penale, come risultante dalla delega, considerando che quest'ultimo recepisce correttamente la legge di delegazione. Il senatore Massimo Brutti si sofferma, quindi, sull'ordinanza delle sezioni unite della corte di Cassazione penale che propone una – a suo avviso assai discutibile – interpretazione, rispetto alla quale l'articolo 45 del codice di procedura penale realizzerebbe la delega del 1987 in maniera soltanto parziale e che si prefigura l'ipotesi che non sia stato preso in considerazione il dubbio sulla serenità del giudice. La rimessione – prosegue l'oratore – è un istituto assolutamente antiquato e non corrispondente alla realtà contemporanea e sottolinea come, a parte la personale passione di un alto magistrato che ha voluto inserire una sua specifica presa di posizione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, le vicende che vengono descritte nell'ordinanza non hanno costituito una specialità dei processi milanesi. Sarebbe quanto meno singolare, quindi, che solo per questo si dovesse invocare la rimessione per ognuna di queste situazioni distribuite sul territorio nazionale. Nell'esprimere preoccupazione per le conseguenze del disegno di legge in titolo, ritiene che sarebbe preferibile che i processi si svolgessero e che gli imputati facessero valere nel processo le loro ragioni e le loro potenti difese. La situazione che oggi si è determinata non ha poi nulla a che vedere con quella dei processi di «tangentopoli», a Milano nulla vi è che abbia una valenza politica, anche se la vicenda investe persone di primo piano nella vita pubblica. Questa legge sarà approvata e contribuirà a scardinare ulteriormente il codice determinando sicuri effetti di spostamento di equilibri normativi ed elementi di perturbazione del sistema giuridico.

Il presidente Antonino CARUSO sospende, quindi, la seduta.

La seduta sospesa alle ore 21,25, viene ripresa alle ore 22,20.

La senatrice DE ZULUETA richiama l'attenzione sul fatto che è recentemente uscito sull'*Economist* un articolo dal tenore assai sobrio che elenca i provvedimenti adottati nel corso dell'attuale legislatura che hanno inciso sui processi in corso con effetti favorevoli per il Presidente del Consiglio. È evidente che l'approvazione del disegno di legge in titolo rappresenterebbe un ulteriore tassello che non potrebbe non riflettersi in maniera ancora più negativa sull'immagine e sugli interessi dell'Italia sulla scena internazionale.

Ricorda altresì la grave situazione in cui si trova l'informazione in Italia, della quale è riprova il fatto che in qualsiasi paese con un'informa-

zione corretta un articolo come quello da lei testé citato sarebbe non solo sulle prime pagine dei giornali, ma ne sarebbe stata fatta menzione anche in tutti i telegiornali. Un altro esempio delle distorsioni che si verificano nel mondo dell'informazione in Italia è rappresentato dal modo in cui è stata riportata la notizia di un incontro dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, signora Mary Robinson, con una delegazione parlamentare italiana ed una delegazione governativa italiana della quale faceva parte il sottosegretario Margherita Boniver, incontro nel corso del quale la signora Robinson ha rivolto alcune domande sulla situazione della giustizia in Italia, alle quali la rappresentante del Governo ebbe a rispondere in maniera in parte incompleta. La notizia dell'incontro venne fornita senza che però venisse dato rilievo a tale aspetto, indubbiamente significativo considerato che le domande della signora Robinson venivano poste anche alla luce delle conclusioni raggiunte nella relazione del signor Param Kumaraswamy, «Rapporteur» speciale della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite sull'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario, da poco consegnata all'Alto Commissario dopo la visita dello stesso signor Kumaraswamy in Italia. Di tale relazione la senatrice De Zulueta ritiene opportuno richiamare alcuni passaggi significativi, nei quali si denuncia la possibilità di un uso strumentale delle prerogative parlamentari al fine di incidere sullo svolgimento di alcuni processi, menzionando sia la legge sulle rogatorie sia l'obiettivo di spostare alcuni processi in corso a Milano nella città di Brescia al fine di ottenere un allungamento dei tempi processuali ed agevolare così il decorso dei termini di prescrizione.

Prende quindi la parola il senatore MANZELLA che sottolinea l'alto rilievo istituzionale del tema oggi in discussione. L'imparzialità del giudice rappresenta uno dei fondamenti dello stato di diritto e, per riprendere un concetto di Piero Calamandrei, i giudici non devono soltanto essere, ma anche apparire imparziali ed evitare ogni sospetto. Questo è peraltro dovere di chiunque eserciti pubbliche funzioni ed è a suo avviso estremamente significativo il fatto che il disposto del nuovo articolo 111 della Costituzione, laddove esso prevede che ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, davanti a giudice terzo e imparziale, presenti una forma di assonanza con l'articolo 67 della Costituzione laddove stabilisce che ciascun membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. È evidente peraltro che l'imparzialità richiesta dalla Costituzione al parlamentare non può essere la stessa richiesta al giudice; l'imparzialità richiesta al parlamentare si sostanzia infatti nella capacità di orientare l'attività legislativa al soddisfacimento delle esigenze di carattere generale, non facendo della stessa uno strumento per il riconoscimento di privilegi in relazione a casi particolari. Se nell'attività del Parlamento viene meno questa specifica imparzialità, ciò determina una distorsione radicale delle prerogative parlamentari e delle modalità di esercizio della funzione legislativa.

Sotto un diverso profilo ritiene che debba essere prestata grande attenzione alle considerazioni prima svolte, la cui sostanza è quella di ricordare a tutti che l'Italia non vive in una dimensione di isolamento nel mondo e che il deteriorarsi dell'immagine della nazione italiana sul piano internazionale rappresenta qualcosa che deve preoccupare tutti indipendentemente dalle appartenenze politiche.

Conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti problematici che si evidenziano comparando i tempi di discussione del disegno di legge, come imposti al Parlamento, e l'organizzazione presumibile dei lavori della Corte costituzionale, la cui logica non potrà che essere informata se non ad una trattazione della vicenda, su cui la Corte stessa è chiamata a decidere, nell'ambito di pochi mesi.

Alla luce di questo quadro complessivo non può che sottolineare con forza l'assoluta spiacevolezza delle sensazioni che si provano di fronte al tentativo di approvare frettolosamente quella che appare più che altro come una vera e propria «leggina balneare».

Il senatore CENTARO, ricordando anche l'attività svolta nella scorsa legislatura, non può fare a meno di rilevare che ogni volta che il Parlamento pone mano ad un intervento di riforma, seppur di carattere parziale come quelli che si sono fin qui succeduti, del codice di procedura penale, ci si trova di fronte a reazioni irate ed a dichiarazioni pesantissime nei confronti del Parlamento medesimo. Rammenta, solo a titolo esemplificativo, le accuse di aver «abrogato per legge la mafia» sollevate contro la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale attuata con la legge n. 267 del 1997 e accompagnate da fosche previsioni sulle conseguenze di tale intervento legislativo, previsioni che poi naturalmente non si avverarono. Al riguardo deve sottolinearsi che interventi di questo tipo vengono a toccare centri di potere o comunque consolidate *routine* burocratiche e ciò implica quasi inevitabilmente quelle reazioni cui si è testé accennato.

Non è poi possibile non invitare i componenti della Commissione anche ad una riflessione sulla portata della riforma dell'articolo 323 del codice penale, effettuata con la legge n. 234 del 1997, e su coloro che trassero beneficio da tale riforma.

Sotto un diverso punto di vista il senatore Centaro giudica incomprensibile che un Paese come l'Italia sia stato sottoposto ad esame da parte di un rappresentante delle Nazioni Unite quale il «Rapporteur» speciale Param Cumaraswami, ma comunque va sottolineato rispetto ai contenuti del rapporto steso dalla persona in questione che la senatrice De Zulueta ha omesso passaggi di segno diverso ed altamente significativi nei quali vengono denunciate le pesanti interferenze del potere giudiziario nella vita pubblica italiana. Più in generale peraltro non può non chiedersi quante di queste indagini siano state svolte in Paesi che ne avrebbero certamente più bisogno dell'Italia.

Passando all'esame del merito del provvedimento, il senatore Centaro sottolinea il forte radicamento storico della nozione di legittimo sospetto e

il dato problematico indiscutibile rappresentato da una formulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale che, richiedendo il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, appare riduttiva rispetto alla nozione di legittimo sospetto, così come elaborata dalla dottrina e giurisprudenza precedente. Non condivide poi la lettura che della storia dell'istituto è stata data nel corso dell'esame, e ricorda, ad esempio, come lo spostamento a Bari del processo nei confronti di Luciano Liggio fu determinato da elementi dai quali emergeva con certezza che, se ciò non fosse avvenuto, i giudici popolari della corte d'assise sarebbero stati sicuramente soggetti a pesanti intimidazioni dalla mafia. Il disappunto per la conclusione che hanno avuto alcuni processi oggetto di remissione si colloca, poi, su un piano del tutto metagiuridico trovando la sua origine in intime convinzioni di colpevolezza che sul versante strettamente processuale non possono che essere assolutamente irrilevanti.

La soluzione proposta dal disegno di legge non comporta inoltre alcun conflitto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto, come è innegabile, il rinvio all'articolo 11 del codice di procedura penale contenuto nell'articolo 45 fa sì che il giudice risulti precostituito anche nel caso in cui venga decisa la remissione.

Il senatore Centaro prosegue cogliendo l'occasione per sottolineare che manifestazioni come quella svoltasi recentemente al *Palavobis* di Milano non possono certamente costituire motivo per una remissione per legittimo sospetto. Al contrario, tali manifestazioni sono indice di una positiva vivacità del confronto politico e rappresentano – ciò è di tutta evidenza – l'inequivocabile dimostrazione che in Italia non vi è alcun regime, a differenza di quanto asserito da alcuni.

Va però evidenziato come alcune forme di movimentismo suscitino preoccupazione in quanto rischiano di far sì che l'avversario politico venga trasformato in un vero e proprio «nemico» e di determinare la convinzione in alcuni di essere i protagonisti di una vera e propria crociata. Evidenti sono da questo punto di vista i rischi di pesante deterioramento del confronto politico che ciò può comportare. Né d'altro canto è possibile nascondersi che la situazione italiana sconta ancora le conseguenze della mancanza di una piena e reale imparzialità della magistratura.

Conclude infine richiamando con forza l'attenzione dei rappresentanti dell'opposizione sulle pesanti conseguenze che le loro dichiarazioni ed il loro atteggiamento hanno sull'immagine proprio della magistratura. Forse non ci si rende conto fino in fondo del fatto che si sta recando una grave offesa alla Corte di Cassazione, così come certo non è lusinghiera l'immagine che indirettamente si offre dei giudici di Brescia.

La senatrice DATO constata che, nella filosofia del provvedimento in titolo, la semplice ipotesi di imparzialità viene ritenuta sufficiente a provocare la remissione del processo in altra sede giudiziaria. Ciò in chiara violazione dell'articolo 25, primo comma della Costituzione e mentre la Corte costituzionale è in procinto di pronunciarsi sulla questione di costituzionalità sollevata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. Sottoli-

nea che gli effetti attesi da tale iniziativa non possono che essere quelli di ottenere, prima la sospensione del processo e poi l'allungamento del procedimento giudiziario che specificamente interessa la maggioranza ma, soprattutto, di tutti i processi, attesa la sua applicabilità ad ogni processo in corso. Ciò ad uso e consumo dei «forti di oggi» il Presidente del Consiglio e l'onorevole Previti. Non vi è dubbio – prosegue la senatrice Dato – che l'istituto della rimessione così inteso ha margini di estrema labilità, a differenza del meccanismo della ricsuzione che, invece, deve basarsi su concreti elementi. La Corte di Cassazione d'altra parte aveva già avuto modo di esprimersi su un caso giudiziario che riguardava il presidente Berlusconi ed è forse dinanzi all'impossibilità di ottenere di più dalla giurisprudenza che «i forti» hanno deciso di cambiare la legge. Questo tentativo è un modo più che discutibile di intervenire sul processo in corso e costituisce un chiaro *vulnus* alla parità dei cittadini innanzi alla legge. Ella intravede, poi, nel provvedimento in titolo anche un diverso scopo: il tentativo di discriminare il magistrato e sottolinea con soddisfazione che, nonostante la maggioranza abbia voluto modificare il sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, quelle elezioni hanno premiato esattamente le correnti che la maggioranza intendeva contenere. Dopo aver osservato che per la maggioranza attuale l'elezione sembra essere il lavacro di tutte le impunità, la senatrice Dato auspica che la medesima decida finalmente di far cessare il modo di procedere che fino ad oggi ha contrassegnato la sua attività legislativa, vale a dire quella di lavorare nell'interesse solo di alcuni personaggi eccellenti e dedicarsi finalmente dopo le «leggi vergogna» fin qui approvate a varare anche leggi di interesse generale.

Il presidente Antonino CARUSO comunica di avere, fra gli iscritti a parlare, solo il senatore Vitali che ha tuttavia comunicato che intende rinunciare. Dichiarò, quindi, chiusa la discussione generale.

Il senatore CAVALLARO chiede che la Commissione proceda, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento, per acquisire dal Governo lo stato di attuazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale e conoscere quanti procedimenti di rimessione sono stati promossi e decisi dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Chiede altresì al Governo di far acquisire alla Commissione un certificato della cancelleria della Corte Costituzionale in merito alla eventuale fissazione dell'udienza di discussione della questione di costituzionalità.

Sulla richiesta del senatore Cavallaro si apre un dibattito.

Il senatore Luigi BOBBIO argomenta la propria contrarietà alla proposta.

Il senatore Massimo BRUTTI sottolinea che la maggioranza è contraria alla richiesta formulata dal senatore Cavallaro in quanto ciò costitui-

rebbe un indesiderabile fattore di allungamento dei tempi di discussione. Ribadisce che la Commissione si accinge a varare una norma perniciosa, e che i senatori del Gruppo DS L'Ulivo faranno tutto quanto è in loro potere per ostacolare questo modo di procedere.

Il sottosegretario Iole SANTELLI, dopo aver ricordato quali sono gli adempimenti procedurali necessari per fissare le udienze della Corte costituzionale, afferma che non essendo ancora avvenuta la pubblicazione dell'ordinanza delle Sezioni unite sulla Gazzetta ufficiale non vi può essere stata nemmeno la fissazione dell'udienza. Per quanto riguarda, poi, l'altra richiesta del senatore Cavallaro, si dichiara contraria, ritenendo che, comunque, i dati relativi alla rimessione siano facilmente reperibili atteso il numero contenuto dei casi esistenti.

Il PRESIDENTE, verificato il prescritto numero di senatori pone, quindi, in votazione le richieste formulate dal senatore Cavallaro, che risultano respinte.

La senatrice DE ZULUETA chiede se la Presidenza ha verificato la regolare sostituzione dei senatori che hanno partecipato alla votazione e che non sono componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE esprime sconcerto per la possibilità – adombrata dalla richiesta della senatrice De Zulueta – che la Presidenza abbia potuto consentire la partecipazione alla votazione di senatori che non fossero stati debitamente a ciò legittimati.

Replica quindi il relatore BOREA il quale, avuto riguardo alle considerazioni svolte dalla senatrice Dato, sottolinea che sotto la vigenza del precedente codice di procedura penale, pochissimi sono stati i casi di rimessione e fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale quella norma è stata vigente, nei termini in cui essa consentiva la rimessione per legittimo sospetto. Sottolinea, poi, che le Sezioni unite della Corte di Cassazione rappresentano la massima espressione dell'organo di legittimità e risulta inesplicabile il tentativo di delegittimarle in ragione della natura della decisione assunta e degli imputati interessati; d'altra parte l'ordinanza delle Sezioni unite consegue all'esistenza di un dubbio in ordine ad una presunta difformità fra la legge delega e l'atto delegato e conseguentemente la tempestività con la quale è stato presentato il disegno di legge n. 1578 è stata quanto mai opportuna sia per evitare un possibile vuoto legislativo, che per scongiurare che si creassero le condizioni per azioni di supplenza della Corte costituzionale o della Magistratura. L'opposizione ha gridato allo scandalo per la previsione dell'articolo 3 del disegno di legge che prevede l'applicabilità della nuova normativa ai processi in corso. Tuttavia la norma penale ha una possibilità di essere retroattiva quando si tratti di assicurare il principio del *favor rei*. Infine, il relatore Borea sottolinea come non vi saranno certamente i preannunziati,

deteriori effetti per quanto riguarda l'articolo 2 e la disciplina dall'articolo stesso proposta, in ordine alle conseguenze della richiesta di rimessione sulla sospensione del processo.

Il sottosegretario Iole SANTELLI, nel fare appello al clima di collaborazione che fino ad oggi ha improntato i lavori della Commissione, dichiara che non l'ha stupita il senso di partecipazione che ha potuto cogliere in molti degli interventi che si sono succeduti, come – in particolare – quello del senatore Fassone. Vi ha sentito riecheggiare gli accenti vibranti di quegli anni settanta, quando i giudici lottavano per affermare la propria autonomia anche contro la Corte di Cassazione, considerata troppo vicina al potere; tuttavia non può fare a meno di ricordare che la Corte costituzionale, investita della questione, ha sempre escluso che l'articolo 55 del codice di procedura penale previgente violasse la costituzione, nemmeno avuto riguardo al parametro di cui all'articolo 25, primo comma. Mentre, per quanto attiene ai profili della conformità con la legge di delega n. 81 del 1987, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affacciato l'ipotesi che il concetto di legittimo sospetto non coincida con i casi di rimessione descritti nell'articolo 45 del codice di procedura penale e che, comunque, il principio del libero convincimento non sia contenuto nel concetto di libertà di determinazione. Sottolinea, poi, che il punto più interessante dell'ordinanza delle Sezioni unite è costituito dalla questione dei rapporti con l'articolo 111 della Costituzione. Un giudice infatti deve non solo essere, ma anche apparire imparziale. Il provvedimento persegue quindi un fine alto e nobile che è quello di garantire la terzietà del giudice. Alla senatrice De Zulueta fa poi presente che la relazione della Commissione per i diritti umani da lei menzionata non si limitava ai passaggi sottolineati dalla stessa senatrice, ma recava altresì ulteriori considerazioni in merito alla questione del coinvolgimento dei magistrati nella politica.

Il senatore CAVALLARO chiede preliminarmente come saranno organizzati i successivi lavori della Commissione, stigmatizzando il modo di procedere assolutamente intollerabile della Presidenza, che, imprimendo ritmi di lavoro fisicamente insostenibili, sembra dimenticare che i parlamentari hanno il diritto e il dovere di svolgere la propria funzione in modo normale. Il senatore Cavallaro prosegue dichiarando che i partecipanti sono giunti al limite di ogni fisiologica tollerabilità e ciò solo per continuare a discutere di un caso che si sa essere assolutamente particolare. Fino a questo momento l'opposizione ha manifestato la propria contrarietà nel rispetto del regolamento ma egli ritiene che questo modo di procedere non possa essere più oltre tollerato. Lacerare oggi il tessuto dell'esercizio della funzione legislativa non potrà che determinare pesanti effetti sul clima del lavoro comune della Commissione.

Il senatore Massimo BRUTTI critica la Presidenza che impone di lavorare tutta la notte, quando una ulteriore seduta potrebbe tenersi domattina e ritiene questa situazione inaccettabile e espressione di un atteggiamento

mento di prepotenza. La legge dei numeri non giustifica comunque il procedere a colpi di maggioranza e il Presidente impone una forzatura regolamentare e politica che non potrà restare priva di conseguenze. Ciò che avviene non può che esserlo per l'esistenza di una forte coartazione che proviene dall'esterno.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda al senatore Massimo Brutti che la situazione da lui descritta è la fedele rappresentazione di quanto avviene quando ci si trova in una situazione ostruzionistica. Sottolinea di aver consentito sia l'ostruzionismo sia che gli interventi si svolgessero anche oltre i tempi regolamentari, e ciò rappresenta un fatto di cui l'opposizione deve prendere atto, ricordando che l'opposizione stessa, quando essa era a sua volta maggioranza, non aveva mai permesso che lo stesso accadesse.

La senatrice TOIA chiede al Presidente quale sarà il previsto andamento dei prossimi lavori.

Il presidente Antonino CARUSO le obietta che non è possibile, nella presente situazione di incertezza sulla durata della seduta e sui prevedibili passaggi procedurali effettuare una programmazione.

Il senatore CAVALLARO, dopo aver nuovamente richiamato l'attenzione del Presidente sull'ora tarda in cui la Commissione continua a lavorare, nell'approssimarsi del momento delle votazioni, lamenta che data l'ora, non è possibile ai senatori che sono intervenuti senza sostituzione partecipare alle votazioni ed occorre pertanto metterli in condizioni di farlo.

Il presidente Antonino CARUSO prende atto e dichiara che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore Massimo BRUTTI illustra tutti gli emendamenti a firma dei senatori Fassone e Calvi, Ayala, Maritati e Zancan, e aggiunge la sua firma ed illustra gli emendamenti presentati dal senatore Passigli. Si sofferma quindi in particolare sugli emendamenti 1.21, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 – sottolineando come tali emendamenti ruotino su una nozione di minaccia, configurata ora come minaccia fisica, ora come minaccia psicologica – nonché sugli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78 e infine sull'emendamento 1.79. Con riferimento a quest'ultimo, il senatore Massimo Brutti sottolinea l'esigenza di tutelare quel pluralismo di cultura e di pensiero dei magistrati italiani che rappresenta una straordinaria conquista della

storia repubblicana ed un dato di fatto con cui il Governo dovrà imparare a confrontarsi.

Il senatore DALLA CHIESA illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1, nonché sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19 e 1.20.

Il senatore CAVALLARO, intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 1.7 e 1.24, ribadisce le proprie preoccupazioni in quanto, indipendentemente dalle letture che se ne possono dare, quanto sta avvenendo non può non incidere in maniera negativa sul clima di positivo confronto che si era riusciti a creare nell'ambito della Commissione.

Tornando alle problematiche sottese al disegno di legge in titolo, prosegue affermando che tale disegno di legge può essere definito, in certo qual modo, un «lubrificante» in quanto esso agevola «l'ingresso nel processo della difesa dal processo»; dal punto di vista tecnico, infatti, l'attività finalizzata alla rimessione altro non è che una difesa dal processo ed il disegno di legge la agevola rendendo più labile il parametro alla stregua del quale deve essere assunta la decisione in ordine alla rimessione e, quindi, facilitando inevitabilmente quest'ultima. Gli emendamenti a sua firma sono un tentativo di porre rimedio a questa inaccettabile deriva.

La senatrice DATO aggiunge la sua firma ed illustra l'emendamento 1.18, raccomandandone l'approvazione in quanto la caratterizzazione in senso fisico della nozione di libertà appare suscettibile di consentire un'opportuna delimitazione della previsione contenuta nell'articolo 45 del codice di procedura penale.

La senatrice DE ZULUETA illustra l'emendamento 1.59, sottolineando, con dovizia di argomentazioni, come lo stesso si collochi in una prospettiva di massima tipizzazione possibile della nozione di legittimo sospetto.

Il relatore BOREA esprime parere contrario a tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il sottosegretario di Stato Iole SANTELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, soppressivi dell'articolo 1, mentre si rimette alla Commissione sui restanti emendamenti.

Il senatore CENTARO annuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 2,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1578

Art. 1.

1.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

1.3

PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

1.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, le parole: «in ogni stato e grado del processo di merito», sono sostituite dalle seguenti: «Nei processi pendenti in primo grado».

1.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, le parole: «in ogni stato e grado del processo di merito», sono sostituite dalle seguenti: «Nei processi pendenti in grado di appello».

1.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «del procuratore generale presso la corte d'appello o».

1.7

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «o incolumità».

1.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sostituire la parola: «gravi» con la seguente: «gravissime».

1.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «sicurezza o incolumità» con le seguenti: «sicurezza e incolumità».

1.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sopprimere la parola: «pubblica».

1.11

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sopprimere la parola: «locali».

1.12

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo le parole: «tali da turbare» aggiungere la seguente: «gravemente».

1.13

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «corte di cassazione» con le seguenti: «Sezioni unite della Corte di cassazione».

1.14

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «corte di cassazione» con le seguenti: «apposita sezione della Corte di cassazione».

1.15

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «corte di cassazione» con le seguenti: «altro giudice designato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, diverso da quello che ha pronunciato sulla richiesta di rimessione».

1.16

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «o del pubblico ministero».

1.17

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «ad altro giudice, a norma dell'articolo 11» con le seguenti: «ad altro giudice designato mediante sorteggio dalla Corte di cassazione».

1.18

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo la parola: «libertà» inserire le seguenti: «fisica».

1.19

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «delle persone che partecipano al processo» con le seguenti: «del giudice, monocratico o collegiale».

1.20

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 45 del codice di procedura penale, sostituire la parola: «determinazione» con la seguente: «decisione».

1.21

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole: «altrimenti eliminabili» aggiungere le seguenti: «in un congruo termine».

1.22

PASSIGLI

Sostituire le parole: «legittimo sospetto» con le seguenti: «legittima suspicione».

1.23

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo la parola: «ovvero» aggiungere le seguenti: «e in casi eccezionali di manifesta evidenza».

1.24

CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «che gravissime situazioni obiettive locali arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di volizione delle persone che prendono parte al processo».

1.25

PASSIGLI

Al comma 1 dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le parole: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei giudici».

1.26

PASSIGLI

Al comma 1 dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei testimoni».

1.27

PASSIGLI

Al comma 1 dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei collegi di difesa».

1.28

PASSIGLI

Al comma 1 dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei collegi di parte civile».

1.29

PASSIGLI

Al comma 1 dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti del pubblico ministero».

1.30

PASSIGLI

Al comma 1 dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei giudici».

1.31

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «fondato su accertati elementi oggettivi».

1.32

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «fondato su elementi oggettivi».

1.33

FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «basato su circostanze di fatto accertate».

1.34

FASSONE, CALVI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «dovuto a situazioni tali da influenzare la imparzialità di giudizio».

1.35

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «giustificato da accadimenti documentabili».

1.36

FASSONE, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

1.37

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del processo».

1.38

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.39

FASSONE, CALVI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.40

FASSONE, CALVI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.41

FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «fondato su elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.42

CALVI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, basato su circostanze di fatto accertate, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.43

CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.44

CALVI, FASSONE, BRUTTI, Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, basato su circostanze di fatto accertate, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

1.45

CALVI, FASSONE, BRUTTI, Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su accertati, elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

1.46

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.47

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «sull'ordinato svolgimento del processo».

1.48

FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, basato cu circostanze di fatto accertate, sull'ordinato svolgimento del proceso».

1.49

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordianto svolgimento del proceso».

1.50

FASSONE, MARITATI, CALVI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, basato su circostanze di fatto accertate, sulla possibilità di un ordianto svolgimento del proceso».

1.51

FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del proceso».

1.52

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto» aggiungere le parole: «determinato da una situazione obiettiva tale da sconvolgere l'ordine processuale».

1.53

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, basato su circostanze di fatto accertate, sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.54

FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, suffragato da ripetute violazioni della parità tra accusa e difesa».

1.55

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.56

FASSONE, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.57

FASSONE, CALVI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero per legittimo sospetto» aggiungere le parole: «, fondato su accertati elementi oggettivi, non suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria».

1.58

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei testimoni».

1.59

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei colleghi di difesa».

1.60

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei colleghi di parte civile».

1.61

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti del pubblico ministero».

1.62

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «senza attribuire alcun rilievo ai semplici turbamenti di carattere morale».

1.63

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «con esclusione di ogni rilievo agli atti ed ai comportamenti delle persone che partecipano al processo».

1.64

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «con fondati dubbi sull'imparzialità del giudice derivanti da una obiettiva situazione di fatto».

1.65

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «con concreta compromissione della corretta amministrazione della giustizia».

1.66

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «con grave compromissione della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».

1.67

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «con probabilità concreta di un turbamento della libertà e della indipendenza dei giudici».

1.68

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «con esclusione di ogni rilievo alla circostanza che i magistrati precedenti hanno assunto la qualità di persone offese in procedimenti per calunnia intentati a carico di testimoni del processo».

1.69

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «escludendo ogni rilievo alla circostanza che i magistrati giudicanti abbiano preso parte ad altri procedimenti in veste di denunciati o imputati».

1.70

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «con esclusione di ogni rilievo agli atteggiamenti assunti e alle opinioni espresse dal pubblico ministero».

1.71

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole tra virgolette: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «con esclusione di ogni rilievo alle pressioni esercitate dalle fonti di informazione sull'opinione pubblica».

1.72

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «con esclusione di ogni rilievo alle pubbliche manifestazioni di appoggio alle tesi accusatorie».

1.73

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «con compromissione oggettiva della situazione locale, idonea a turbare la serenità delle decisioni giudiziarie».

1.74

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, in ogni caso non può essere presa in considerazione la libera espressione del pensiero dalla quale non possono sorgere pericoli effettivi per la capacità di determinazione del giudice».

1.75

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, in ogni caso non può essere fatto riferimento alle violazioni del diritto di difesa suscettibili di impugnazione».

1.76

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, in ogni caso non possono essere valutate le interrogazioni parlamentari presentate con riferimento al procedimento in esame».

1.77

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei casi nei quali la diffusibilità della situazione originata dallo stesso renderebbe del tutto inutile un trasferimento in altra sede».

1.78

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «traente origine da obiettive e comprovate circostanze ambientali estranee alla dialettica processuale e concretamente idonee nella loro sintomatica abnormità a pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che devono partecipare al processo stesso».

1.79

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di magistrati estranei al processo».

1.80

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di cittadini estranei al processo».

1.81

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di avvocati estranei al processo».

1.82

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di terzi estranei al processo».

1.83

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto opinioni espresse in articoli di giornale».

1.84

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto opinioni espresse in trasmissioni televisive».

1.85

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «L'esistenza di atti volti a suffragare tale legittimo sospetto viene indagata dagli organi di polizia giudiziaria che ne danno motivata e dettagliata indicazione».

1.86

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «L'esistenza di tale sospetto deve essere adeguatamente documentata dalla parte che la invochi».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

63^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il ministro plenipotenziario Giandomenico Magliano, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

La seduta inizia alle ore 18,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PROVERA fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARE ASSEGNATO

Situazione esistente nel settore della cooperazione allo sviluppo e prospettive di riforma: audizione del ministro plenipotenziario Giandomenico Magliano, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

Il presidente PROVERA, dopo aver ringraziato il ministro Magliano per la sua disponibilità, introduce i temi dell'audizione odierna, che tende ad acquisire elementi di informazione circa la situazione esistente nel settore della cooperazione e le relative prospettive di riforma.

Prende quindi la parola il ministro MAGLIANO, il quale sottolinea in primo luogo che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della

politica estera e mira a coniugare interessi nazionali e motivazioni solidaristiche. Fa peraltro presente che, secondo i propositi dell'attuale titolare del Dicastero, la diplomazia dello sviluppo dovrà rappresentare un aspetto rilevante della politica estera e dovrà integrarsi con gli altri settori della diplomazia italiana. Illustrando poi i compiti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), egli precisa che la struttura concorre all'obiettivo del dimezzamento della povertà assoluta entro il 2015, sostiene i processi di buon governo, di pacificazione, di prevenzione dei conflitti e di gestione dei flussi migratori, accompagna la capillare attività diplomatica bilaterale italiana, rafforza il ruolo del Paese incidendo sulle politiche adottate dai principali organismi internazionali di sviluppo e infine determina la ripartizione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in stretto raccordo con le Direzioni generali geografiche.

La DGCS, inoltre, collabora strettamente con i quattro principali soggetti interessati alla cooperazione, vale a dire gli operatori economici, le organizzazioni non governative (ONG), le Regioni e gli enti locali per quanto riguarda la cooperazione decentrata e le università. Rende poi noto che la stessa Direzione raccorda l'APS bilaterale con quello multilaterale, coniuga – ai fini della lotta alla povertà – doni e crediti con le operazioni di cancellazione del debito e persegue la coerenza sulle dinamiche di sviluppo tra APS, scambi commerciali e investimenti diretti esteri, in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello delle attività produttive.

Il ministro riferisce quindi sulle cinque linee guida che caratterizzano il nuovo approccio allo sviluppo. La prima di esse è la ricerca della coerenza tra le varie politiche connesse allo sviluppo, che attengono all'apertura dei mercati, alla cancellazione e sostenibilità del debito, ai flussi pubblici di aiuto, alla promozione degli investimenti diretti esteri. In particolare, si stima che, a conclusione del processo di cancellazione del debito dei 40 Paesi poveri maggiormente indebitati (HIPC), il contributo dell'Italia raggiungerà i quattro miliardi di dollari, ovvero un miliardo in più rispetto agli impegni assunti dal Paese in sede internazionale. La coerenza tra le varie politiche, specialmente sotto il profilo del rapporto tra aiuti pubblici e interventi privati, acquista del resto un significato ulteriore se si considera che ogni dollaro di aiuto pubblico favorisce un aumento degli investimenti diretti pari a 0,6 dollari; ma questo risultato si realizza solo in presenza di condizioni di buon governo nel Paese considerato.

Una seconda linea guida lungo la quale si dovrà sviluppare la strategia dello sviluppo attiene al coordinamento tra donatori. In proposito, egli ricorda che il Consiglio europeo di Barcellona, oltre a fissare l'obiettivo di destinare entro il 2006 agli aiuti allo sviluppo almeno lo 0,33 per cento del PIL, per quei Paesi che attualmente si trovano al di sotto di tale soglia (così da elevare la percentuale media nell'Unione europea allo 0,39 per cento), ha anche stabilito che dovrà attuarsi un processo di coordinamento fra donatori, inizialmente con esperimenti pilota da avviarsi entro il 2004 e successivamente con una estensione del modello.

Dopo aver richiamato la coesione tra canale multilaterale e bilaterale, quale terza linea guida, egli si sofferma sulla complementarità degli aiuti, che dovrà tradursi nel passaggio dai contributi ai singoli progetti agli aiuti in favore di programmi riguardanti interi settori, quali il sostegno sanitario, il sistema di educazione e formazione, l'assistenza alimentare, lo sviluppo rurale, il sostegno alle piccole e medie imprese, le infrastrutture e la tutela del patrimonio culturale. Infine, l'ultima delle linee guida evocate dall'oratore attiene alla collaborazione tra sistemi paese, attraverso il partenariato fra Nord e Sud da attuarsi nel settore pubblico, privato e del *no profit*.

Il ministro riferisce poi sulle varie forme che assume l'aiuto pubblico allo sviluppo, il quale viene erogato attraverso i canali bilaterale, multilaterale e multilaterale, nonché mediante i contributi versati all'Unione europea per la cooperazione comunitaria. A sua volta il canale multilaterale provvede ai trasferimenti ai Paesi in via di sviluppo attraverso le Agenzie ONU e le Istituzioni finanziarie internazionali; mentre il canale bilaterale si distingue in crediti di aiuto, doni e operazioni di cancellazione del debito. A queste forme di trasferimento occorre poi aggiungere gli altri flussi pubblici, rappresentati dalle garanzie sui crediti all'esportazione e dai finanziamenti agevolati per *joint ventures*. Quanto alle risorse destinate all'APS italiano, relativamente all'esercizio finanziario 2002, gli interventi a dono, a valere sui capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri, sono pari a 692 milioni di euro; 250 milioni sono invece destinati ai crediti di aiuto che riguardano il fondo rotativo del Ministero dell'economia e delle finanze e infine 36 milioni sono stanziati per aiuti alimentari gestiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La DGCS gestisce mediamente un terzo dell'APS italiano e, per la parte rimanente, circa un terzo è destinato a trasferimenti all'Unione europea per la cooperazione comunitaria e un altro terzo è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze per la ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo internazionali. Vanno inoltre considerati 6200 milioni di euro su base pluriennale per cancellazioni di debito, in base alla legge n. 209 del 2000. Il ministro fa peraltro presente che l'entità delle risorse per gli interventi a dono potrà essere confermata per i prossimi esercizi, solo laddove il Governo inserisse un'apposita norma nella legge finanziaria per il 2003 diretta a salvaguardare le disposizioni in materia elencate dalla legge n. 266 del 1999. Al riguardo, evidenzia che il Governo, accogliendo uno specifico atto di indirizzo del senatore Pianetta, si è impegnato ad assumere la richiesta iniziativa legislativa.

Precisando poi che l'aiuto allo sviluppo è allocato per il 70 per cento su circa 15 Paesi, ribadisce che il rinnovato profilo della politica estera italiana sollecita ad allargare le attività verso un numero crescente di Paesi. Specifica quindi con quali Stati l'Italia abbia concluso accordi di cancellazione del debito e con quali altri siano stati firmati accordi di conversione del debito. Questi ultimi, fra l'altro, oltre a garantire vantaggi diretti nel Paese firmatario, determinano anche un fenomeno imitativo in altri Stati.

Quanto all'impegno assunto dal Governo italiano in adempimenti delle determinazioni assunte dal Consiglio europeo di Barcellona e dalla Conferenza di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo, il ministro rinvia al calendario degli obiettivi intermedi contenuto anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), ricordando che entro il 2006 dovrà essere raggiunta la quota dello 0,33 per cento del PIL, mentre il traguardo finale dovrà essere pari allo 0,7 per cento. Attualmente l'Italia è passata da un rapporto tra APS e PIL dello 0,13 per cento nel 2000 a un rapporto pari allo 0,15 per cento nel 2001; mentre per il 2002 si stima che tale parametro sia pari allo 0,17 per cento. Tuttavia, se si considera l'insieme dei flussi finanziari, quindi anche gli investimenti diretti e di portafoglio, il contributo italiano alla cooperazione allo sviluppo raggiunge l'1 per cento, qualificando l'Italia come il Paese del G7 a più alto tasso di trasferimenti. Occorre infatti considerare che, in altri Stati, è forte l'incidenza del rientro dei prestiti concessi che compensa il flusso degli aiuti finanziari.

Per quanto concerne inoltre le modalità di trasferimento degli aiuti, il ministro precisa che essi possono essere indirizzati alle ambasciate italiane nei Paesi in via di sviluppo (PVS), alle autorità dei Paesi medesimi (sia per aiuti a bilancio che per trasferimenti extra-bilancio), a società che provvedono alla fornitura di beni ai PVS, ad imprese private per progetti specifici (tramite gara a livello comunitario), all'Istituto agronomico per l'oltremare, all'Istituto superiore di sanità, all'ISTAT, ad università o istituti di formazione a seguito di convenzioni per programmi di formazione, a ONG. Gli aiuti possono peraltro concretizzarsi attraverso invio di esperti per assistenza tecnica o concessione di borse di studio per gli studenti dei PVS. Infine, i finanziamenti possono avvenire per il tramite di organismi internazionali o mediante programmi di cooperazione dell'Unione europea (sulla base della Convenzione di Cotonou) o ancora attraverso la conclusione di accordi bilaterali di conversione e cancellazione del debito.

Egli fornisce quindi alcuni dati sulle risorse umane in dotazione alla DGCS, sottolineando che essa si avvale di 470 unità di personale, con un rapporto fra uomini e risorse finanziarie pari alla metà di altre strutture nazionali comparabili e ad un sesto degli organismi internazionali con analogo bilancio. Ciò significa che vi sono funzionari che hanno un carico di lavoro eccessivo e per questi motivi il Ministero ha elaborato un piano di rafforzamento degli organici che conta di pervenire a 630 unità per la Direzione in oggetto. Dà poi conto degli obiettivi che la DGCS è impegnata a conseguire, alla stregua del controllo di gestione operato su di essa, anche con riferimento alle semplificazioni procedurali e alla definizione di intese quadro con altri soggetti che operano nella cooperazione. Un puntuale sistema di verifica, peraltro, accerterà che ciascun ufficio raggiunga effettivamente i traguardi prefissati.

In relazione poi alle aree geografiche di intervento, dopo aver osservato che il Ministro degli affari esteri ha recentemente effettuato, in occasione della Conferenza degli Ambasciatori, un esplicito richiamo dell'impegno italiano verso l'Argentina e l'Afghanistan, egli fornisce le percen-

tuali dell'APS destinate ai diversi settori, vale a dire: 12 per cento ai Balcani, 25 per cento al Medio oriente e al Nord Africa, 40 per cento all'Africa subsahariana, 8 per cento all'Asia e 15 per cento all'America latina. Sottolinea inoltre che l'Italia si atterrà alle indicazioni emerse dall'ultima riunione del G8, che ha invitato a destinare almeno la metà dell'aiuto pubblico all'Africa.

Gli interventi della DGCS, infine, vengono attuati attraverso programmi settoriali ed intersettoriali, il sostegno alle dinamiche economiche legate allo sviluppo ed alla lotta alla povertà, la valorizzazione dell'aspetto partecipativo socio-culturale e quindi della *good governance*, il raccordo dell'APS con le politiche di cancellazione e di conversione del debito, anche mediante la definizione di nuove regole economico-commerciali internazionali.

Passando alla cooperazione multilaterale, di cui deve essere comunque assicurata la coerenza rispetto all'APS bilaterale, egli ne esplicita le finalità, relative alla lotta alla povertà, alla *good governance*, alla sicurezza alimentare, al contenimento del divario tecnologico, al miglioramento dei sistemi educativi e sanitari locali e alla tutela del patrimonio culturale. Illustra quindi nel dettaglio lo specifico modello di partenariato rappresentato dal Fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, che è fondazione senza fini di lucro di diritto svizzero, legata da un accordo fiduciario con la Banca mondiale per la gestione delle risorse finanziarie e con l'Organizzazione mondiale della sanità per la gestione del personale. Riguardo a questa iniziativa, in ciascun PVS partecipante è stato creato un *Country Coordination Mechanism* (CCM), composto da rappresentanti dei Governi, delle ONG, del settore privato, degli organismi multilaterali e dei donatori bilaterali. Da ultimo, sempre con riferimento al predetto Fondo globale, egli fornisce indicazioni circa il numero dei progetti approvati e le risorse dislocate.

A conclusione del suo intervento, il ministro Magliano consegna agli uffici una documentazione elaborata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alla quale fa rinvio per gli aspetti e le questioni che non ha potuto affrontare per ragioni di tempo, riservandosi comunque di fornire ulteriori ragguagli nel prosieguo dell'audizione.

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver espresso apprezzamento per l'esposizione effettuata dal ministro Magliano, rileva come persista tuttora nel dibattito politico e nell'opinione pubblica una disposizione non particolarmente fiduciosa circa l'efficacia degli interventi della cooperazione italiana. Ciò evidentemente va ascritto al persistere del ricordo di esperienze negative del passato, che talvolta induce ad ingiuste generalizzazioni. In tale contesto, il volume delle risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo rimane su livelli drasticamente ridotti rispetto a quelli della fine degli anni '80, anche se, da ultimo, si avverte una ripresa di attenzione relativamente a taluni settori e programmi specifici, come ad esem-

pio accade per ciò che attiene al contrasto dell'AIDS nei Paesi in via di sviluppo.

Più in generale, si assiste negli ultimi anni al moltiplicarsi di dichiarazioni d'intenti, sia a livello internazionale che nel dibattito interno, nel senso di una progressiva, consistente elevazione della quota del PIL da destinare agli aiuti. In proposito, alla luce dell'esperienza dello scorso anno, è lecito qualche dubbio sulla possibilità di realizzare appieno gli obiettivi di crescita dell'aiuto italiano indicati dal Governo nel DPEF per gli anni 2003-2006, sul quale il Parlamento si è pronunciato nei giorni scorsi.

Con riferimento, infine, ai dati comunicati dal ministro Magliano nel corso della sua esposizione, chiede ragguagli circa le ragioni della scelta di concentrare, almeno nella presente prima fase, larga parte delle disponibilità finanziarie per il programma di cancellazioni del debito estero a favore del Mozambico, prospettando la possibilità che essa sia da ricondurre anche all'esistenza in quel Paese di rilevanti interessi di imprese italiane inerenti a pregressi interventi di infrastrutturazione.

La senatrice DE ZULUETA osserva preliminarmente come la ricognizione effettuata dal ministro Magliano, senz'altro apprezzabile nella sua analiticità, sia piuttosto ottimistica, anche alla luce delle indicazioni risultanti dalla audizione del sottosegretario Mantica dello scorso 23 luglio, durante la quale questi ha evidenziato l'esistenza nel settore della cooperazione di gravi difficoltà gestionali, accompagnate da un declino costante nel tempo del volume delle erogazioni effettive per progetti d'aiuto rispetto ad altre componenti dell'APS.

Alla forte riduzione dell'incidenza di tale tipologia d'aiuto fa riscontro invece ultimamente il forte incremento della quota inerente alle cancellazioni del debito estero nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. L'Italia è in effetti, alla stregua delle rilevazioni dell'OCSE, il Paese con la più alta percentuale dell'incidenza delle cancellazioni, pari al 17 per cento del totale dell'APS. In proposito, se va valutato con soddisfazione il fatto che l'attuazione della legge n. 209 del 2000 procede speditamente, occorre considerare che, secondo gli indirizzi della Banca mondiale, tale tipo di operazioni finanziarie dovrebbero avere carattere addizionale rispetto agli impegni assunti in ordine all'incremento della quota del PIL da destinare agli aiuti.

Con riferimento poi al Fondo sanitario per la lotta contro l'AIDS costituito a Ginevra nel gennaio 2002, chiede chiarimenti circa le modalità del contributo italiano e la relativa entità finanziaria, domandando altresì se siano state predisposte le occorrenti appostazioni di bilancio.

Il ministro MAGLIANO, con riferimento al quesito formulato dal senatore Andreotti circa le cancellazioni del debito estero effettuate a favore del Mozambico, fa presente che circa due terzi degli importi oggetto dell'operazione sono classificabili come crediti commerciali, mentre la quota rimanente è costituita da crediti d'aiuto. Si tratta in ogni caso di risorse aggiuntive, destinate ad influenzare positivamente lo sviluppo del Paese,

anche se la loro natura è evidentemente immateriale. Al riguardo, precisa che le indicazioni definite a livello internazionale per tale tipo di operazione sono nel senso di evitare che alle cancellazioni si accompagni una riduzione delle altre componenti dell'APS; nulla invece impedisce di computare ai sensi dei criteri statistici OCSE gli importi in questione ai fini del calcolo della quota del PIL destinata agli aiuti.

Passando a considerare le problematiche organizzative e gestionali della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sottolinea l'importanza dei risultati conseguiti nell'ultimo periodo, evidenziati nella relazione della Corte dei conti sullo scorso anno, in termini di capacità di spesa, ricordando come si sia passati dal 67 al 91 per cento sugli impegni di competenza. È certamente un dato significativo, e si augura potrà essere considerato, conformemente alle intese di massima definite a livello politico, ai fini del rafforzamento delle dotazioni di personale della Direzione, anche per rendere possibile un potenziamento dei controlli *ex ante* ed *ex post*.

Per quanto riguarda il criterio di riparto geografico degli aiuti, fa presente come tradizionalmente l'Italia concentri una quota elevata di risorse su un gruppo relativamente ristretto di Paesi (attualmente, il 70 per cento degli aiuti è indirizzato ai primi 15 Paesi della lista dei destinatari). L'orientamento attuale è però quello di estendere gli interventi ad un maggior numero di Stati, anche per corrispondere ad una domanda di cooperazione con l'Italia che si è avvertita nel corso dei contatti effettuati a livello bilaterale con le autorità di numerosi PVS attualmente non ricompresi fra i destinatari degli aiuti italiani.

Naturalmente, occorrerà porre in essere gli opportuni accorgimenti per evitare che l'aumento del numero degli Stati beneficiari determini fenomeni di dispersione ed episodicità delle iniziative.

Per quanto riguarda il Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, ricorda come l'Italia abbia assunto un impegno ad erogare un importo corrispondente a cento milioni di dollari all'anno per il biennio 2002-2003; essa è stata inoltre il primo Paese ad aver fatto fronte all'impegno relativo alla prima rata, versando, nello scorso dicembre, i primi cinquanta milioni di dollari (la seconda *tranche* è in corso di versamento). Disponibilità finanziarie di importo corrispondente saranno inoltre messe a disposizione dall'Italia nel successivo biennio 2004-2005. La tempestività nel rispetto degli impegni assunti al riguardo dal Governo italiano ha consentito di avviare l'operatività del programma relativo alla lotta contro l'AIDS, ed è stata oggetto di apprezzamento da parte dei Paesi *partner* dell'iniziativa, con un significativo «ritorno» in termini di presenza italiana negli organi di direzione del Fondo.

Il presidente PROVERA rileva come le valutazioni del ministro Magliano circa l'inadeguatezza delle attuali dotazioni di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo vadano in effetti sottoposte ad attento vaglio alla luce dell'effettiva entità dei programmi e delle iniziative rientranti nell'ambito di competenza della Direzione stessa. At-

tualmente, infatti, secondo quanto ha comunicato martedì scorso alla Commissione il sottosegretario Mantica, circa il 77 per cento delle risorse è destinato al canale multilaterale, nell'ambito del quale l'impegno della DGCS è certamente minore rispetto a quello inerente agli aiuti bilaterali.

Domanda poi se presso la Direzione sia attualmente operante un servizio di ispezione per il controllo sui programmi multilaterali ai quali concorre l'Italia.

Il senatore BUDIN chiede chiarimenti circa le modalità di riparto del personale della Direzione generale fra l'amministrazione centrale e le strutture di assistenza tecnica impegnate nella definizione dei progetti, operanti nei Paesi interessati.

Il ministro MAGLIANO rileva come, in base ai criteri statistici definiti dall'OCSE, la percentuale dell'APS italiano destinata al multilaterale sia ormai da circa un decennio assestata intorno ai due terzi del totale. Nel caso in cui dovesse essere riconsiderata la scelta effettuata con la legge finanziaria del 1993 di abbattere drasticamente la percentuale degli aiuti a dono, la Direzione si troverà peraltro a dover far fronte ad un rilevantissimo aumento del carico gestionale.

Per quanto riguarda i rendiconti relativi ai programmi realizzati sul canale multilaterale, fa presente che i controlli sono realizzati dalla Direzione secondo i criteri e le regole definite dagli organismi internazionali promotori. In proposito, il suo predecessore alla guida della Direzione ha concluso con la Ragioneria generale dello Stato un'intesa per la definizione di un accordo-tipo di rendicontazione destinato a enucleare il contenuto di dati e informazioni che dovranno essere acquisiti dalle controparti sull'attuazione dei progetti. Sulla base di specifici accordi di rendicontazione che verranno conclusi, la Direzione sarà così messa in condizione di effettuare controlli più incisivi.

Il presidente PROVERA chiede nuovamente se presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sia operante un ispezione per il controllo sui programmi multilaterali.

Il ministro MAGLIANO precisa che presso la Direzione opera un nucleo di valutazione, istituito in coincidenza con la sua assunzione della responsabilità della guida della DGCS stessa, al quale è attribuito un incarico ispettivo di controllo, che viene espletato in particolare sulla rendicontazione fornita dalle ambasciate e dalle UTL. Dopo aver espresso l'auspicio che le relative dotazioni di personale possano essere presto rafforzate, fa presente che esistono anche strutture ispettive all'interno dei singoli programmi.

Il presidente PROVERA prende atto di quanto testè comunicato dal ministro Magliano, facendo presente che, dalle informazioni in suo pos-

sesso, sarebbero effettuati invece unicamente controlli *ex post* da parte della Corte dei conti.

Il ministro MAGLIANO, in risposta al quesito rivolto dal senatore Budin, fa presente che, nell'ambito delle dotazioni del personale della Direzione generale, sono 19 gli esperti che operano all'estero nelle varie UTL. Viene inoltre poi fornita assistenza tecnica *in loco* in vista della formulazione dei progetti, come avviene ad esempio ai fini della redazione dei *Poverty Reduction Strategy Papers* (PRSP), alla cui presentazione è subordinata la possibilità di essere ammessi ai programmi di cancellazione del debito estero.

Il senatore MARTONE chiede chiarimenti sulla tipologia dei debiti dei PVS oggetto dei programmi di ristrutturazione e conversione promossi dall'Italia, manifestando il dubbio che la selezione sia stata effettuata privilegiando le poste debitorie, sostanzialmente inesigibili, inerenti a progetti di infrastrutturazione affidati a ditte italiane e rimasti incompiuti, come ad esempio la metropolitana della capitale peruviana.

A tale riguardo, ricorda come, secondo le direttive dell'OCSE, le cancellazioni del debito estero non dovrebbero essere computate ai fini del calcolo della quota del PIL destinata all'APS.

Il ministro MAGLIANO ribadisce come il criterio dell'addizionalità delle cancellazioni non comporti affatto una preclusione in ordine al computo di tali operazioni nella quota del PIL dell'Italia destinata agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo. Osserva poi come l'effetto di impulso delle cancellazioni ai fini del rispetto da parte dell'Italia degli impegni assunti in sede internazionale sia destinato ad esaurirsi in pochi anni.

Sottolinea quindi come una combinazione di investimenti pubblici e privati sia senz'altro da considerare più efficace, in termini di promozione dello sviluppo, rispetto al ricorso al solo intervento pubblico, facendo infine presente che l'Italia intende attenersi, in tema di «slegamento» degli aiuti, alle raccomandazioni OCSE, e pertanto tutto il suo aiuto ai Paesi meno avanzati, dal 1° gennaio di quest'anno, è slegato.

Il presidente PROVERA domanda se negli ultimi tre anni vi siano stati incrementi nei contributi italiani al sistema FAO-PAM-IFAD.

Il ministro MAGLIANO fa presente che tali contributi, nel periodo indicato dal Presidente, sono rimasti sostanzialmente invariati, fatta eccezione per il finanziamento *una tantum* a favore del Fondo per la sicurezza alimentare istituito dalla FAO, e richiamato nel corso del recente Vertice dell'Organizzazione, nel quadro del quale il Governo italiano si è impegnato a versare 100 milioni di euro.

Il presidente PROVERA ringrazia il ministro Magliano, augurandosi che la Commissione possa avere occasione di audirlo nuovamente alla ripresa dopo la sospensione estiva.

La seduta termina alle ore 19,55.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

162^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti al testo proposto dalla Commissione. Esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Parere favorevole. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Il relatore IZZO fa presente che si tratta degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo, proposto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge concernente delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002. Dichiaro che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

111^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini e Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

– e petizione n. 349 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che si proseguirà nella votazione degli emendamenti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 17 luglio scorso.

La senatrice ACCIARINI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.186 (identico all'emendamento 2.187), soppressivo dell'intera lettera g), recante l'articolazione del secondo ciclo di istruzione. Tale lettera segna infatti una distanza totale rispetto alla visione del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo quanto al percorso formativo dell'adolescenza, da decenni in attesa di un intervento riformatore. La legge n. 30 aveva, sotto questo profilo, suggerito una soluzione innovativa, di più stretto rapporto fra istruzione e formazione ed in linea tanto con le sperimentazioni avviate quanto con l'evoluzione in atto. Il testo del Governo impone invece un brusco arretramento, prefigurando una biforcazione an-

ticipata che determina una selezione sociale in realtà già superata nella società. La stessa sfera economica chiede del resto che ai giovani vengano dati gli strumenti culturali necessari per riconvertire le rispettive professionalità nel corso della vita lavorativa, obiettivo certamente non perseguito qualora si imponga loro la scelta di un determinato settore professionale ad appena 13 anni. Né la consapevolezza della difficoltà di un'effettiva integrazione fra istruzione e formazione può indurre a ritenere che il tentativo sia votato al fallimento in partenza.

Anche la senatrice SOLIANI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento soppressivo, sottolineando che l'unitarietà della fase di sviluppo adolescenziale contrasta con una precoce differenziazione dei percorsi di studio. Dopo aver ripercorso le tappe che hanno condotto all'allargamento dell'istruzione obbligatoria, osserva come nella società contemporanea sia la scuola secondaria a delinarsi come il nuovo orizzonte dell'obbligo e in tal senso la stagione riformatrice del Centro-sinistra ha raccolto le attese della società innalzando fra l'altro l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età. La stessa legge n. 30 riconosceva del resto l'unitarietà dell'adolescenza, affrontandola con un approccio altrettanto unitario, benchè aperto e flessibile, composto da passaggi fra diversi moduli nello stesso sistema.

Si associa infine alle considerazioni della senatrice Acciarini in ordine alle dinamiche di mercato, concordando che anche quest'ultimo abbia più interesse ad una visione unitaria del processo di apprendimento.

Il senatore CORTIANA esprime sconcerto per una concezione del ciclo secondario che subordina la funzione della scuola alle esigenze delle imprese e del mercato. A suo giudizio, il legislatore – soprattutto nel settore dell'istruzione – dovrebbe riuscire a prevenire le dinamiche della società, offrendo soluzioni idonee a reggere le sfide cognitive. La canalizzazione precoce e rigida fra percorsi di studio altamente differenziati, abbinata ad una logica aziendale già stigmatizzata con riferimento alla scuola dell'infanzia e all'anticipo dell'età scolare, non crea invece un sistema qualitativamente competitivo. Solo apprendere ad apprendere consente infatti di acquisire quell'elasticità cognitiva indispensabile per riorientarsi, più volte nella vita, nel mercato del lavoro.

Si esprime conseguentemente a favore dell'emendamento 2.186, soppressivo della lettera g), che scardina il biennio unico delle superiori previsto dalla legge n. 30.

Conviene il senatore TOGNI, a giudizio del quale imporre una scelta così significativa quale quella sulla prosecuzione degli studi a soli 13 anni non garantisce pari opportunità di riuscita a tutti. In tal senso era invece assai preferibile rinviare l'opzione di almeno due anni, da dedicare ad un ulteriore segmento di istruzione comune.

Posto ai voti, l'emendamento 2.186 (identico al 2.187) viene respinto.

Sull'emendamento 2.527 la senatrice Vittoria FRANCO dichiara il voto favorevole, raccomandando una riformulazione della lettera g) che espunga dal testo i passaggi più critici. Ella stigmatizza infatti la scelta di condannare le scuole professionali ad un destino «di serie B», avendo perso i due anni comuni con la scuola dell'obbligo. Si tratta infatti di un percorso in netta controtendenza rispetto all'evoluzione in atto dal dopoguerra ad oggi, che ha visto un progressivo allargamento sociale dell'istruzione in una concezione condivisa dell'istruzione e dello sviluppo basata sul sapere comune.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.527, 2.188, 2.189 e 2.190 risultano respinti.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.191.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.192, 2.193 e 2.194.

Sull'emendamento 2.195, il senatore CORTIANA chiede al rappresentante del Governo di chiarire i motivi del parere contrario reso.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il Presidente relatore sospende la seduta avvertendo che essa riprenderà al termine dei lavori dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 18,15.

La senatrice SOLIANI, in assenza del senatore Cortiana, dichiara di fare propri tutti gli emendamenti da lui presentati e ricorda che, prima della sospensione della seduta, egli aveva chiesto chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine al parere contrario reso sull'emendamento 2.195.

Il sottosegretario Valentina APREA osserva che l'emendamento in questione contiene una ripetizione rispetto al testo della lettera g), che ne rende inopportuno l'accoglimento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.195 viene respinto.

L'emendamento 2.196 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione approva invece l'emendamento 2.197, con conseguente assorbimento del 2.1000.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.198, 2.199 e 2.200 risultano respinti.

La senatrice SOLIANI annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 2.201, recante un tentativo di mediazione rispetto all'impianto originario della lettera g), che separa troppo nettamente il sistema dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale. Prevedendo che tutti gli istituti scolastici assicurino a domanda, accanto ai corsi ordinari di indirizzo, anche corsi integrati che, per il primo biennio, prevedano curricula progettati d'intesa fra i due sistemi, esso tiene infatti conto della legislazione vigente, con riferimento sia all'autonomia che all'integrazione fra i due sistemi che infine alla necessaria flessibilità fra loro.

In considerazione peraltro della disponibilità del Presidente relatore nei confronti di una eventuale riformulazione del testo, si riserva di svolgere un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.201, 2.202, 2.203 e 2.204 risultano respinti.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.205, esprimendo perplessità sul percorso prefigurato ai fini del conseguimento di diplomi e qualifiche a partire dal compimento del quindicesimo anno di età. Pur condividendo infatti ipotesi di alternanza fra scuola e lavoro, ritiene che esse debbano avvenire nell'ambito di una organica articolazione degli studi, senza determinare una discriminazione precoce degli alunni e la loro fuoriuscita a quindici anni dal sistema di istruzione verso un universo indefinito.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.205 (identico al 2.206), 2.207, 2.208, 2.209, 2.210 e 2.211 risultano respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.212, prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale invoca chiarezza in ordine alla sorte degli istituti di istruzione secondaria, che la legge n. 30 comprendeva a pieno titolo nel sistema dei licei mentre la riforma del ministro Moratti non colloca con precisione in alcun segmento. Chiede pertanto chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Valentina APREA ricorda che il nuovo Titolo V della Costituzione impone di riconsiderare l'istruzione e formazione professionale sulla base delle competenze attribuite alle regioni. Ricorda altresì che la direttiva europea n. 48/89 prevede terminalità diverse per 27 professioni. Occorre pertanto rivedere il sistema dell'istruzione secondaria in termini innovativi rispetto agli attuali, superati sia dalla revisione costituzionale che dalla normativa comunitaria. Si tratta comunque di normativa che formerà oggetto dei decreti legislativi.

Il senatore D'ANDREA ritiene che i chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo aumentino anziché diminuire le perplessità sulla sorte degli istituti di istruzione secondaria. Il riferimento alla direttiva eu-

ropea è infatti congruo se si considera l'effetto dei titoli di studio sull'esercizio delle professioni, ma non con riferimento alle qualifiche. Ricorda poi l'audizione svolta dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con i rappresentanti di Confindustria, nel corso della quale essi chiesero di non modificare l'attuale sistema degli istituti tecnici, che viceversa l'attuale formulazione della lettera g) non garantisce. La riforma Moratti sembra infatti prevedere o una loro licealizzazione o una loro professionalizzazione, ma senz'altro non il mantenimento della loro specificità secondo un modello nient'affatto convincente.

Quanto poi alla durata dei licei, egli conviene sulla scelta di prevederla in termini quinquennali. Manifesta tuttavia fin d'ora perplessità sul successivo emendamento 2.223 del Presidente relatore, con il quale si prevede l'accesso all'istruzione e formazione tecnico-superiore già al compimento del quarto anno.

Trova infine incongruo che solo alcuni licei prevedano una articolazione in indirizzi. Per tali motivi, preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.212.

Posto ai voti, l'emendamento 2.212 viene respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 2.214.

Il senatore BARELLI, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 2.215.

L'emendamento 2.213, posto ai voti, risulta respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.216, prende la parola la senatrice SOLIANI, la quale critica l'articolazione dell'attività didattica dei licei in due periodi biennali e in un quinto anno destinato prioritariamente al completamento del percorso disciplinare ma anche all'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo del corso di studi. Essa configura infatti un sistema frammentario e confuso, coerente con l'approccio di separazioni progressive che ispira il provvedimento nel suo complesso.

Posto ai voti, l'emendamento 2.216 viene respinto.

Sull'emendamento 2.217, dichiara il voto favorevole il senatore MONTICONE, il quale ritiene preferibile una articolazione sviluppata in un biennio seguito da un triennio anche nella prospettiva dell'esame di Stato, nonché dell'accesso agli studi universitari o alla istruzione e formazione tecnico-superiore. L'ultimo anno isolato, nella configurazione attuale, rischia infatti di svolgere, più che funzioni di completamento del percorso disciplinare, funzioni di orientamento, ripercorrendo una esperienza piuttosto deludente. Tale articolazione rappresenta inoltre un ele-

mento di rigidità che renderà più difficoltosa una eventuale revisione del sistema universitario.

Si associa la senatrice Vittoria FRANCO, la quale preannuncia altresì fin d'ora il proprio voto favorevole anche sull'emendamento 2.218. L'articolazione proposta dalla lettera g) sembra del resto una soluzione affrettata, volta a corrispondere all'insoddisfazione suscitata dalla durata quadriennale dei licei suggerita dalla commissione Bertagna. L'ultimo anno aggiunto resta tuttavia isolato e privo di una reale funzione didattico-educativa.

Conviene anche il senatore BETTA che, nel preannunciare a sua volta fin d'ora il voto favorevole sull'emendamento 2.218, osserva che l'articolazione dei licei proposta dal Governo non ha riscontro negli altri sistemi europei.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.217, 2.218 e 2.219 risultano respinti.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.220, prende la parola il senatore DELOGU, il quale ne rileva la contraddittorietà rispetto al precedente 2.219, dei medesimi presentatori.

La senatrice ACCIARINI chiarisce che l'emendamento in votazione è connesso all'ipotesi di elevamento dell'obbligo scolastico a sedici anni ed in tal senso non è contraddittorio rispetto al precedente, che invece si iscrive nella logica dell'obbligo invariato. Dichiarata conseguentemente il proprio voto favorevole.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore COMPAGNA, l'emendamento 2.220, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 2.221, che è tuttavia fatto proprio dalla senatrice Vittoria FRANCO.

Posto ai voti, l'emendamento 2.221 viene respinto, così come – con separata votazione – l'emendamento 2.222.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.223, prende la parola il presidente relatore ASCIUTTI, il quale chiarisce che l'emendamento è volto ad assicurare pari dignità ai sistemi dei licei e dell'istruzione e formazione professionale. Poiché il testo già prevede infatti che gli studenti dell'istruzione e formazione professionale possano accedere a quella tecnico-superiore al termine del corso di studi quadriennale, l'emendamento è volto ad assicurare tale possibilità anche agli studenti liceali.

Il sottosegretario Valentina APREA conferma il parere favorevole reso sull'emendamento 2.223, osservando che già attualmente l'accesso all'istruzione e formazione tecnico-superiore prescinde dai titoli di studio ed avviene sulla base di requisiti culturali accertati dalle regioni.

Sull'emendamento dichiara il voto contrario la senatrice ACCIARINI, la quale contesta il diritto che l'emendamento sembra configurare in capo agli studenti liceali ammessi al quinto anno, indipendentemente dagli accertamenti dei requisiti culturali svolti dalle regioni. L'emendamento è inoltre discutibile, a suo avviso, con riferimento agli esami di Stato. Ella osserva peraltro che la successiva lettera *h*) appare più correttamente impostata con riferimento al valore sul territorio nazionale delle qualifiche acquisite nel sistema della formazione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.223 è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.224, prende la parola il senatore TESSITORE, il quale – nel sollecitare un maggiore dialogo sui contenuti delle proposte in esame – sottolinea positivamente la possibilità di esperienze formative e *stage* con inserimenti nelle realtà professionali, che realizzano un ampliamento del processo formativo e avviano il sistema verso forme orizzontali anziché verticali.

Posto ai voti, l'emendamento 2.224 viene respinto.

La senatrice SOLIANI si esprime in senso favorevole sull'emendamento 2.225, che rappresenta a suo avviso un tentativo analogo a quello sotteso all'emendamento 2.201, di trovare una mediazione per un maggiore raccordo fra sistema dei licei e istruzione e formazione professionale. Si tratta dell'ennesimo sforzo di dare consistenza a un testo fragile e non persuasivo, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti protagonisti (Stato, regioni, ma anche istituti scolastici autonomi).

Dichiara invece il suo voto contrario il senatore BRIGNONE, il quale rileva una contraddizione nel doppio requisito, previsto dall'emendamento in votazione per la realizzazione di attività complementari, della richiesta dei genitori e dell'inserimento nei piani dell'offerta formativa. Del resto, l'ordinamento vigente già prevede la possibilità di visite e sopralluoghi per accostare gli alunni alle realtà del mondo del lavoro, nel territorio circostante o anche fuori dai confini nazionali. Ritiene pertanto l'emendamento azzardato e non confacente al sistema.

Posto ai voti, l'emendamento 2.225 viene respinto, così come – con successiva votazione – l'emendamento 2.528.

Il senatore D'ANDREA si dichiara favorevole alla soppressione della lettera *h*), osservando peraltro che, onde evitare di ingenerare ambiguità,

l'emendamento 2.223 avrebbe dovuto essere riferito proprio a quest'ultima. Nel sollevare poi dubbi in ordine all'anno successivo al corso di studi quadriennale, previsto per l'accesso agli studi universitari, ritiene che la lettera *h*) presenti profili di incompatibilità con il nuovo Titolo V della Costituzione e financo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, non mitigati dal riferimento al regolamento per la definizione degli *standard* minimi formativi, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*). Annuncia conseguentemente il proprio voto favorevole ai emendamenti 2.226, 2.227 e 2.529, di identico contenuto.

Si associa la senatrice ACCIARINI, la quale rileva come la commissione Bertagna avesse effettivamente tentato di dare pari dignità ai due settori (liceale e dell'istruzione e formazione professionale). L'aggiunta tuttavia di un anno a conclusione dei corsi quadriennali di istruzione e formazione professionale appare affrettata e posticcia, tale da ripercuotersi anche sul sistema dei licei, analogamente costretti ad un ultimo anno isolato. Né appare chiaro da chi dovrebbe essere realizzata l'intesa con le università ai fini dell'articolazione di tale ultimo anno: nel caso in cui la competenza spettasse alle direzioni scolastiche regionali, si tratterebbe di un nuovo episodio di centralismo; qualora spettasse invece alle scuole autonome, occorrerebbe chiarirlo in modo inequivoco. Richiama infine la posizione dei presidi degli istituti tecnici industriali, che contrastano l'ipotesi di una scelta troppo anticipata ed invocano al contrario una marcata unitarietà per il primo biennio del corso di studi.

Manifesta invece contrarietà agli emendamenti in votazione il senatore VALDITARA, il quale coglie l'occasione per chiarire che la funzione prioritaria dell'ultimo anno dei licei è quella di completare il percorso disciplinare. Esso si configura pertanto, a giudizio di Alleanza Nazionale, come il terzo anno di un triennio sostanziale ed in tal senso l'oratore si augura che i piani di studio siano conseguenti a dette premesse.

Il senatore BRIGNONE, nel dichiarare il voto contrario sugli emendamenti soppressivi della lettera *h*), ricorda la propria esperienza di amministratore locale, nel corso della quale ha avuto modo di constatare come molti istituti tecnici industriali o commerciali chiedessero il primo biennio in sezioni staccate per assicurarsi gli studenti nei primi anni, salvo disinteressarsi del successivo triennio.

Egli si sofferma poi sull'anno aggiuntivo per l'accesso all'università degli studenti dell'istruzione e formazione professionale. Al riguardo, ritiene opportuna una disciplina che tenga conto degli studenti lavoratori, in difficoltà ad assicurare una frequenza costante.

Il senatore BEVILACQUA, in dissenso dal suo Gruppo, preannuncia la sua astensione, sollecitando una riflessione sull'anno aggiuntivo ai fini dell'accesso agli studi universitari, al termine del quale potrebbe essere prevista una valutazione finale prima degli esami di Stato. Conviene al-

trèsì con le osservazioni della senatrice Acciarini sull'opportunità di chiarire chi debba a tal fine realizzare le intese con le università.

Il sottosegretario Valentina APREA precisa che tale normazione di dettaglio sarà oggetto dei decreti legislativi. Assicura comunque che l'anno integrativo non rappresenterà mai una scorciatoia per l'accesso agli studi universitari, atteso che il Governo prefigura percorsi di qualità per entrambi i sistemi. Sottolinea inoltre che la riforma in esame prevede per la prima volta un raccordo fra sistema superiore e sistema accademico in capo alla scuola, benché si tratti di funzione tradizionalmente rinviata alla gestione universitaria.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.226 (identico al 2.227 e al 2.529), 2.228, 2.229 e 2.230 risultano respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.231, prende la parola il senatore TESSITORE, il quale ne sottolinea positivamente l'intento di ridurre la discriminazione rafforzando l'obbligo scolastico al quindicesimo anno di età.

Posto ai voti, l'emendamento 2.231 viene respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SOLIANI, che invoca di non arretrare sul piano dell'obbligo scolastico, anche l'emendamento 2.232 risulta respinto.

Il senatore FAVARO conferma il ritiro dell'emendamento 2.233. Richiama tuttavia l'attenzione del Governo sull'opportunità di sostituire il termine «titoli» con quello di «diplomi».

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.234, 2.235, 2.236 e 2.237 risultano respinti.

La Commissione approva invece l'emendamento 2.238.

Il senatore BRIGNONE manifesta disponibilità a ritirare l'emendamento 2.239, come richiesto dal Presidente relatore. Sottolinea tuttavia l'esigenza di tenere conto della condizione degli studenti lavoratori ai fini della frequenza dell'anno integrativo per l'accesso agli studi universitari.

La senatrice ACCIARINI ritiene a sua volta indispensabile un chiarimento sull'anno integrativo, foriero peraltro a suo giudizio di problemi ai fini dell'inserimento di tali studenti nel mondo accademico.

Si interroga inoltre sulla composizione delle commissioni d'esame per tali studenti che, anche qualora abbiano frequentato l'anno integrativo, non potrebbero essere considerati studenti interni.

Dissente il senatore BEVILACQUA, ad avviso del quale gli studenti, se frequentanti, dovrebbero essere considerati interni. Ritiene tuttavia preferibile sopprimere il riferimento alla possibilità di sostenere gli esami di Stato come privatisti senza la frequenza dell'apposito corso annuale.

Il sottosegretario Valentina APREA si impegna a svolgere un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore BRIGNONE ritira quindi l'emendamento 2.239.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.240 (identico al 2.241), prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale raccomanda la soppressione della lettera *i*) che prevede la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare da tale sistema a quello dell'istruzione e formazione professionale. Da un lato, appare infatti del tutto immotivato che solo alcuni licei prevedano articolazioni in indirizzi. Dall'altro, i passaggi fra i due sistemi si configurano in modo assai vago e, in assenza di consistenti stanziamenti, del tutto irrealistici.

Anche la senatrice SOLIANI si esprime in senso favorevole alla soppressione della lettera *i*), pur condividendo la previsione che nell'intero secondo ciclo siano svolte esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage*. Non condivide invece la separazione così netta fra i due sistemi, non certo mitigata dalla possibilità di reciproci passaggi, che sottintende non ragioni didattiche bensì una visione sociale discriminatoria. Né appare condivisibile l'attribuzione all'ultimo anno del percorso di studi di un'ulteriore finalità, quale quella di dare spazio all'approfondimento delle conoscenze e delle abilità per l'accesso agli studi universitari, dell'alta formazione e dell'istruzione e formazione tecnico-superiore.

Il senatore BETTA dichiara invece la propria astensione, osservando che nella sua realtà territoriale il raccordo fra licei e istruzione e formazione professionale è da tempo sperimentato con grande successo, anche con specifico riferimento ai passaggi fra i due sistemi.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.240 (identico al 2.241), 2.530 e 2.242 risultano respinti.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 2.243, riservandosi di presentare un ordine del giorno sull'argomento in Assemblea. Ritira altresì il 2.245, sottolineando tuttavia come nella scorsa legislatura il Centro-sinistra non abbia risolto la questione della certificazione dei crediti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.246 e 2.237 risultano respinti.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 2.248 e 2.249.

La Commissione respinge invece l'emendamento 2.250.

Il senatore TESSITORE dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.252 (identico al 2.253 e al 2.531), soppressivo della lettera l). Si dichiara infatti contrario ad un riaccentramento di funzioni a livello regionale.

La senatrice SOLIANI pone l'accento sulla diversità del riferimento ai piani di studio rispetto ai curricoli e non ritiene sufficiente il richiamo al rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ritiene infatti che debba essere proprio l'autonomia a definire i percorsi, tanto più che – anche a seguito della recente revisione costituzionale – le regioni hanno ben altri compiti che quello di sovrapporsi all'autonomia scolastica nella definizione di quote di piani di studio. Meglio sarebbe che ad esse fosse riservata l'indicazione di indirizzi programmatici e di obiettivi educativi e culturali, lasciando all'autonomia scolastica di esprimere l'effettivo legame con il territorio.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.252, 2.253 e 2.531, di identico contenuto, risultano respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.255, prende la parola il senatore TESSITORE, il quale ribadisce che l'autonomia delle istituzioni scolastiche garantisce le identità locali assai meglio di qualunque altro soggetto, comprese le regioni, stante il maggiore radicamento sul territorio. L'emendamento in votazione prevede poi un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, volto a rafforzare l'identità statale.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.255 e 2.256 (identico al 2.257) risultano respinti.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice SOLIANI, che pure manifesta sincero apprezzamento per lo sforzo del Presidente relatore di migliorare il testo in esame, la Commissione approva l'emendamento 2.2000, pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 23 luglio scorso. Respinge invece, con separate votazioni, gli emendamenti 2.259 e 2.263 (identico al 2.264).

La senatrice Vittoria FRANCO dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.265, osservando come le regioni debbano porsi il compito di garantire un tessuto omogeneo al rispettivo territorio, ma non certo quello di interferire con l'autonomia scolastica nella definizione dei piani di studio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.265 viene respinto.

Il senatore BRIGNONE, non accedendo all'invito del Presidente relatore, mantiene l'emendamento 2.260 che riveste particolare rilievo per il suo movimento politico. La Lega Padana ritiene infatti indispensabile stabilire che la quota dei piani di studio riservata alle regioni sia congrua, pur essendo disponibile a modificare l'indicazione percentuale.

Il sottosegretario Valentina APREA conferma il parere contrario reso sull'emendamento, osservando che si tratta di materia che sarà oggetto di decretazione successiva sulla base di intese con la Conferenza Stato-regioni. Né appare opportuno quantificare la percentuale della quota riservata alle regioni in un atto legislativo, destinato a dettare solo principi di carattere generale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.260 viene respinto.

Il senatore D'ANDREA rinnova l'invito a non calpestare l'autonomia scolastica e raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 2.261.

Anche la senatrice ACCIARINI annuncia un convinto voto favorevole, osservando che la riserva di una quota dei piani di studio in favore delle regioni non rappresenta certo una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà, bensì il trasferimento di un potere centrale da un soggetto ad un altro.

Posto ai voti, l'emendamento 2.261 viene respinto.

Concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, il presidente relatore ASCIUTTI dà conto del seguente ordine del giorno:

0/1306/104/7

FAVARO, BARELLI, DELOGU, GUBETTI, SUDANO, VALDITARA, GABURRO, BRIGNONE, COMPAGNA, BIANCONI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

considerato che la legge n. 30 del 2000 è stata approvata nel previgente assetto costituzionale e risulta pertanto non più aderente all'assetto costituzionale attuale, a seguito della sopravvenuta modifica del Titolo V della Costituzione;

tenuto conto della prossima sospensione estiva dei lavori parlamentari e quindi dell'impossibilità che l'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1306 si concluda in tempo utile perché la nuova normativa sulla riforma degli ordinamenti entri in vigore dal 1° settembre 2002;

impegna il Governo:

a) a promuovere e sostenere, già dal prossimo anno scolastico 2002/2003, iniziative sperimentali ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, volte in particolare:

a) all'anticipazione dell'iscrizione al primo anno della scuola materna e della scuola elementare, per l'anno scolastico 2002/2003, dei bambini che compiono, rispettivamente, i tre ed i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003 previa riapertura, a questo fine, del termine per le relative iscrizioni;

b) al potenziamento della continuità educativa della scuola materna con la scuola elementare e ad una nuova articolazione del percorso formativo di queste ultime, con la previsione di nuovi modelli organizzativi;

c) alla realizzazione di progetti e di percorsi formativi, nell'ambito dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, che consentano, nel quadro di un potenziamento e ampliamento delle possibilità di scelta degli studenti, l'acquisizione di crediti spendibili nei due sistemi e utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e l'acquisizione di una qualifica professionale unitamente al conseguimento di crediti scolastici equivalenti alla formazione dell'ultimo anno dell'obbligo;

d) a innovare gli obiettivi generali e specifici dei percorsi di studio di ogni ordine e grado, adeguandoli alle nuove esigenze derivanti dalla integrazione dei sistemi educativi europei, con particolare riferimento all'insegnamento delle lingue e all'alfabetizzazione tecnologica».

Il senatore FAVARO, nell'illustrare il predetto ordine del giorno, osserva che esso trova fondamento giuridico nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, che consente al Ministro, anche su proposta di una o più istituzioni scolastiche ovvero di una o più regioni, di promuovere – eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti – progetti volti ad esplorare possibili innovazioni. Raccogliendo la sollecitazione di alcune regioni, ritiene pertanto utile raccomandare al Governo la sperimentazione di alcune parti della riforma in esame, con particolare riferimento all'anticipo dell'età scolare, stante il peso economico attualmente sopportato dalle famiglie per usufruire del servizio fornito dagli enti locali.

La senatrice ACCIARINI chiede che la valutazione dell'ordine del giorno testé illustrato sia rinviata ad una fase successiva dell'esame del provvedimento.

Il presidente relatore ASCIUTTI accede a tale richiesta e ne rinvia la trattazione alla conclusione dell'esame dell'articolato.

Il senatore D'ANDREA chiede se la presentazione degli ordini del giorno non sia soggetta ai medesimi termini per la presentazione di emendamenti.

Il presidente relatore ASCIUTTI chiarisce che la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti in Commissione ha l'unico scopo di facilitare il lavoro delle Commissioni chiamate ad esprimersi su di essi in sede consultiva; non riguarda invece gli ordini del giorno, su cui non occorre acquisire il parere di altre Commissioni.

Il senatore TESSITORE osserva che l'ordine del giorno testé illustrato vanifica di fatto lo sforzo che sta compiendo la Commissione. Rinvia tuttavia considerazioni più specifiche all'atto della trattazione dello stesso, come indicato dal Presidente relatore.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che, concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si procederà alle dichiarazioni di voto finali sul complesso dell'articolo come emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente ASCIUTTI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto al termine della seduta odierna, è rinviato al termine della seduta già convocata per domani, venerdì 26 luglio, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

111^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO illustra le parti di competenza della Commissione ed in particolare l'articolo 7 del provvedimento in esame volto alla trasformazione dell'ANAS da Ente nazionale per le strade a società per azioni. In particolare ritiene che la norma avrebbe potuto trovare più precisa definizione in un apposito disegno di legge che avesse dato modo alla Commissione di poter approfondire tutti gli aspetti relativi ad una questione piuttosto complessa. Sul piano del merito, la trasformazione in questione risponde correttamente ad una norma contenuta nella legge finanziaria per il 2002 volta alla razionalizzazione del patrimonio pubblico a fini di produttività ed efficienza del sistema e di riduzione del disavanzo. Il patrimonio dell'ANAS, con questo provvedimento, esce dal bilancio dello Stato per avere una funzione specifica affidata alla società per azioni. In questo contesto, pur condividendo l'idea di fondo della trasformazione, si rendono tuttavia opportuni miglioramenti del testo che, anche se non possibili in questo provvedimento, dovranno comunque formare oggetto di decisioni da parte del Parlamento. In particolare al comma 3, lettera d) ritiene che il periodo della concessione sia troppo ristretto. Il termine non superiore a trenta anni previsto da questa norma, infatti, non consente alla nuova società il necessario periodo di riorganizzazione ai fini di un'utilizzazione produttiva della concessione. Esprime inoltre qualche perplessità sul comma 11 ponendo all'attenzione della Commissione il problema della compatibilità di una struttura privatistica della società per azioni con talune forme di controllo pubblico. Riterrebbe poi opportuno inserire nel testo la previsione che l'uno per cento dei ricavi delle conces-

sionarie sia destinato alla nuova società per azioni così come ritiene che, riguardo al comma 10, sarebbero necessarie alcune ulteriori precisazioni al fine di non sottoporre l'ANAS a pagamenti fiscali fortissimi. Riterrebbe infine necessario aggiungere una norma che estendesse la normativa sull'esproprio valida per le Ferrovie dello Stato, così come stabilito nel collegato in materia di infrastrutture da qualche giorno approvato dal Parlamento, anche alla nuova società ANAS.

Si apre il dibattito.

La senatrice DONATI si dichiara contraria innanzi tutto alla filosofia della cosiddetta privatizzazione, che in realtà è soltanto una trasformazione della forma giuridica dell'ANAS, in quanto non sembra rispondere al riferimento contenuto nella legge finanziaria per il 2002 e richiamato dal Presidente: non è affatto sicuro che la trasformazione in società per azioni possa assolvere davvero agli obiettivi fissati da tale legge. Ritiene poi di dover avere chiarimenti riguardo ai metodi di stima del patrimonio ricordando per esempio che per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato, si è rivelato molto complesso valutare il patrimonio di RFI S.p.A. e, a questo proposito, sarebbe forse opportuno un passaggio parlamentare prima dell'emanazione del decreto che quantifica il patrimonio della nuova società. Ritiene invece del tutto legittimo che anche sulla nuova società per azioni continuino ad effettuarsi i controlli della Corte dei conti in quanto, pur essendo privatizzata la forma giuridica dell'ente, il patrimonio della società continua ad essere totalmente pubblico.

Il senatore CICOLANI, pur condividendo le critiche avanzate dal Presidente sul metodo utilizzato dal Governo che ha inserito la norma in un provvedimento *omnibus*, si dichiara assolutamente favorevole alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni in quanto, con questo strumento, l'ANAS potrà finalmente avere l'occasione di diventare un ente al passo con i tempi. L'organizzazione attuale è infatti vecchia e fuori dalla realtà oltre che inefficiente sul piano operativo, proprio perché gravata da una serie di compiti burocratici che non gli consentono di svolgere appieno la propria missione di investimenti ordinari sulle strade. In questo senso, per esempio, assai vecchia e superata sembra l'organizzazione in dipartimenti che non hanno più alcuna attinenza con una realtà in trasformazione come quella attuale del Paese e questo è ancor più vero dopo i processi di regionalizzazione – che lui giudica molto negativamente – di una parte delle strade prima afferenti all'ANAS. Giudica inoltre positivamente che sia il Ministero delle infrastrutture ad avere la facoltà di nominare i vertici della nuova società in quanto ciò può garantire un rapporto diretto con una realtà di grande rilievo. È invece d'accordo con il Relatore che il termine dei trenta anni delle concessioni sia troppo breve e ritiene inoltre che debba essere riempita una lacuna piuttosto vistosa. Chiede infatti di sapere con quale strumento la nuova società debba rapportarsi con gli indirizzi del Governo e con gli impegni nei confronti dello Stato. Non vi è infatti nessuna

previsione del contratto di programma che invece è uno strumento previsto per tutte le altre società per azioni di proprietà dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

112^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il RELATORE presidente Grillo illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso:

che considera positivamente la trasformazione in società per azioni dell'ente nazionale per le strade ANAS così come si è proceduto per altri enti di proprietà dello Stato di grande rilievo per l'economia nazionale;

che tale trasformazione si rende necessaria anche per realizzare gli obiettivi posti dalla legge finanziaria per il 2002 in relazione al contenimento del disavanzo pubblico;

che ciò potrà consentire all'ente una riorganizzazione della struttura più vicina alle necessità di gestione di un patrimonio fondamentale del paese con strumenti più moderni;

che è da valutare positivamente la facoltà di nomina da parte del Ministero delle infrastrutture degli organi di vertice della nuova società per renderla più vicina agli indirizzi politici e economici dell'Esecutivo;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sull'articolo 7 osservando quanto segue:

poiché il termine non superiore a 30 anni della concessione appare troppo breve sarebbe necessario sostituire la lettera d) del comma 4 con la seguente: «d) la durata della concessione non è inferiore a 30 anni e potrà, comunque, essere attribuita anche per un numero maggiore di anni in ragione del piano finanziario allegato alla convenzione di concessione»;

sarebbe poi opportuno specificare, al comma 5, che ANAS S.p.A. chiude il primo esercizio sociale al 31 dicembre del 2003;

al comma 7 sarebbe opportuno sostituire le parole: «entro 30 giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4» con le seguenti: «entro 120 giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4»;

ai fini di una più precisa disciplina riguardo alle norme fiscali apparrebbe poi opportuno sostituire il comma 10 con il seguente: «La disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 190, secondo l'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica anche alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni»;

apparrebbe infine opportuno aggiungere al comma 12 il seguente: «12-bis. A decorrere dalla data di trasformazione dell'ente in società per azioni i proventi relativi ai canoni corrisposti dai concessionari autostradali sono attribuiti integralmente al bilancio della società nella misura vigente»;

appare necessario integrare il provvedimento con la previsione della stipula di un contratto di programma tra Stato e ANAS Spa al fine di stabilire con precisione tutti gli obiettivi di investimento e manutenzione della nuova società in relazione al complesso delle risorse finanziarie che ad essa saranno trasferite da parte del bilancio dello Stato; il contratto di programma dovrà essere sottoposto al parere della Commissione parlamentari competenti;

appare necessario che prima dell'emanazione dei provvedimenti concernenti la quantificazione del patrimonio sociale della nuova S.p.A. gli atti relativi siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

appare infine necessario che la normativa riguardante gli espropri approvata dal Parlamento nell'ultimo disegno di legge collegato alla finanziaria in materia di infrastrutture a favore delle Ferrovie dello Stato S.p.A. sia estesa anche alla nuova società ANAS S.p.A.».

Il senatore MENARDI si dichiara favorevole alla proposta del Presidente anche se riterrebbe necessaria una riflessione sui continui cambiamenti delle competenze dell'ANAS dopo i processi di regionalizzazione di una parte della rete nazionale.

Il senatore PEDRAZZINI dichiara di condividere le osservazioni concernenti il contratto di programma e anche la proposta di sottoporre questo provvedimento al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ritiene tuttavia che sarebbe stata necessaria una riflessione sulla dislocazione territoriale dei poteri dell'ANAS.

Il senatore VISERTA COSTANTINI fa presente che nell'articolo 7 è molto poco definito il rapporto tra la nuova società per azioni e il Parlamento. Ritiene inoltre che sarebbe stato indispensabile prevedere un più preciso piano di programmazione delle attività della nuova società e un più preciso piano di controllo. Chiede infine di sapere quale sarà il destino delle articolazioni territoriali dell'ANAS che forse sarebbe opportuno in taluni casi mantenere.

Interviene infine il senatore Paolo BRUTTI che sottolinea la necessità di rendere più dinamico anche l'aggiornamento della convenzione che contiene elementi importanti che possono subire cambiamenti e che certo non possono seguire i tempi della concessione che è trentennale. Sottolinea poi la necessità che il contratto di programma debba contenere i riferimenti alla totalità degli investimenti che la nuova società intende effettuare tra i quali anche quelli derivanti da eventuali ricapitalizzazioni.

Il presidente GRILLO, rispondendo al senatore Viserta Costantini, sottolinea che nel parere è in più parti rilevata la necessità di un controllo parlamentare sugli atti del nuovo soggetto societario. Per quanto riguarda invece l'organizzazione interna e l'articolazione dell'ANAS giudica più opportuno che sia la nuova società a decidere secondo le necessità operative che faranno parte della sua missione. Al senatore Paolo Brutti fa infine presente che nella terzultima osservazione sono contenute le risposte a tutti i rilievi da lui mossi.

I senatori Paolo BRUTTI e DONATI annunciano a nome dei rispettivi gruppi il voto contrario sulla proposta avanzata dal Presidente.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal Presidente è approvata.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori della prossima settimana e della ripresa dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

82^a Seduta*Presidenza del Presidente***RONCONI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Tracagni, responsabile del Servizio ambiente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, l'avvocato Paola Grossi, responsabile del Servizio legislativo della Confederazione nazionale coltivatori diretti, il dottor Carmine Masoni, responsabile delle politiche economiche della Presidenza della Confederazione italiana agricoltori e il dottor Nicola Stolfi, responsabile del Servizio ambiente, territorio e acqua della Confederazione italiana agricoltori.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione italiana agricoltori

Si riprende l'indagine sospesa nella seduta del 17 luglio scorso.

Il dottor TRACAGNI rileva che la riduzione della piovosità, verificatasi recentemente, ha aggravato ulteriormente il problema della carenza idrica, peraltro già presente da diverso tempo. Uno dei fattori in grado di accrescere i profili problematici attinenti alla carenza idrica è costituito dalla mancata attuazione della normativa di cui alla «legge Galli», che ha comportato effetti negativi soprattutto per il settore agricolo.

Precisa che la Confagricoltura ha già inviato una lettera al Presidente del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture, finalizzata a sottolineare la gravità del problema della carenza idrica, soprattutto al Sud, dove si registra anche un cattivo uso del territorio, suscettibile di cagionare eventi calamitosi nocivi per la produzione agricola.

Prospetta l'opportunità di effettuare un'adeguata programmazione pluriennale degli interventi atti a fronteggiare il problema in questione, fra i quali cita gli interventi di ammodernamento del sistema delle opere di bonifica, nonché del sistema degli impianti pubblici di irrigazione, ed inoltre gli interventi atti a consentire il riutilizzo delle acque reflue (con tutti i vantaggi che potrebbero conseguire dall'adozione di tale misura per il settore agricolo).

Prende la parola il dottor STOLFI, precisando preliminarmente che il problema della carenza idrica non può essere integralmente risolto in un breve lasso di tempo.

Per quel che concerne le misure atte a fronteggiare lo stato di emergenza verificatosi, evidenzia che la legge n. 185 del 1992 si rivela inadeguata rispetto alle esigenze sussistenti in concreto.

In particolare fa presente che ci sono aziende che hanno subito rilevanti danni e che nonostante ciò risultano escluse dai contributi, non essendo ricomprese nell'ambito delle cosiddette «zone delimitate». Rileva che l'articolo 13 dell'A.S. 1626 lascia irrisolti nodi problematici di rilievo, ravvisabili non solo nella inadeguatezza della legge n. 185 del 1992, ma anche nella inopportunità di legare i profili infrastrutturali alle situazioni di emergenza, senza una pianificazione a medio e lungo termine di ampio respiro e avulsa dalle contingenti situazioni emergenziali. Manifesta perplessità in ordine alla misura (ipotizzata da taluni) consistente nell'aumento dei costi dell'acqua, evidenziando che l'agricoltura mediterranea ha un fabbisogno di risorse idriche correlato strettamente alle condizioni atmosferiche e quindi difficilmente comprimibile.

Per quel che concerne gli interventi di recupero delle acque, ritiene che debba essere conferita valenza prioritaria al recupero delle acque reflue depurate, alla stregua di quanto contemplato dal decreto legislativo n. 152 del 1999.

Propone infine di istituire un organismo di coordinamento nazionale per il settore in questione, in modo tale da armonizzare i vari interessi e le variegate competenze che spesso si sovrappongono nell'ambito della materia *de qua*.

Prende la parola il dottor MASONI il quale prospetta l'opportunità di conferire alla questione attinente alla carenza idrica una priorità assoluta, e conseguentemente di prefigurare idonei strumenti finanziari, atti da una parte a fronteggiare l'emergenza e dall'altra a consentire un'adeguata programmazione a lungo termine, orientata verso la direzione della razionalizzazione dell'utilizzo delle acque.

Prospetta l'opportunità di porre in essere un adeguato coordinamento fra le varie amministrazioni ed enti operanti nel settore idrico, al fine di superare le divisioni spesso sussistenti tra le stesse, nell'ottica della efficacia dell'azione amministrativa. Rileva inoltre che il rilievo assunto dal problema in questione comporta la necessaria assunzione di responsabilità a livello governativo. Sottolinea altresì che le somme stanziare nell'ambito

del decreto-legge n. 138 del 2002 (A.S. 1626) sono state recuperate dal bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, mentre sarebbe stato auspicabile uno sforzo finanziario suppletivo per fronteggiare un problema che riveste una valenza generale.

Interviene l'avvocato GROSSI il quale rileva che i profili di breve periodo attinenti all'emergenza idrica e le misure atte a fronteggiare la stessa vanno tenuti distinti rispetto alla questione inerente alla programmazione di medio periodo.

Fa inoltre presente che i danni indiretti subiti dall'agricoltura a seguito della siccità sono rilevanti, in quanto la carenza di risorsa idrica, risalente almeno all'anno 2000, ha indotto gli agricoltori a non avviare determinati processi produttivi, con tutte le conseguenze derivanti da tale situazione sul piano del mancato guadagno. Rileva poi che le risorse stanziare per far fronte alla siccità nonché agli altri eventi calamitosi risultano insufficienti.

In riferimento alla legge n. 185 del 1992 sottolinea che la complessità delle procedure amministrative contemplate dalla stessa comporta spesso l'impossibilità per gli operatori di conseguire gli aiuti in tempi ragionevoli, con tutti gli effetti negativi derivanti da tale situazione, anche sul piano della normativa comunitaria (che invece prefigura tempi celeri per l'attribuzione di tali contributi).

Auspica quindi che vengano snelliti e semplificati gli *iter* procedurali contemplati dalla legge n. 185.

Fra le misure atte a fronteggiare la carenza idrica propone l'ampliamento dei poteri dei commissari straordinari, nonché l'applicazione dello «statuto del contribuente» alla proroga delle scadenze tributarie.

Inoltre prospetta l'opportunità di applicare puntualmente la disposizione normativa contenuta nella «legge Galli» che attribuisce priorità agli usi agricoli delle acque, subordinatamente tuttavia all'«uso umano» delle stesse.

Rileva inoltre che in molte Regioni del Sud non è stata istituita l'Autorità di bacino, con tutti i profili problematici conseguenti a tale situazione sul piano del coordinamento delle attività e delle competenze.

Fra gli interventi di medio periodo propone di adeguare la «legge Galli» ai principi attinenti al nuovo riparto di competenze, conseguente alla modifica del Titolo V, parte II, della Costituzione. Vanno risolti inoltre i problemi derivanti da una cattiva gestione delle risorse idriche, riscontrabile in numerose realtà territoriali.

Per quel che concerne la revisione delle tariffe e delle modalità di pagamento delle stesse (a metro cubo anziché ad ettaro), evidenzia che nelle zone meridionali il sistema incentrato sul pagamento a metro cubo dell'acqua è già stato adottato e potrà sicuramente sortire effetti positivi. Per quel che concerne invece le zone settentrionali evidenzia che tale modalità di pagamento risulta impossibile in relazione alla situazione concreta esistente in tali ambiti territoriali.

Prospetta infine l'opportunità di diffondere una «cultura dell'acqua» nonché di coordinare i finanziamenti, nell'ottica della ottimizzazione dell'uso degli stessi.

Interviene il senatore FLAMMIA per porre un quesito agli auditi. In particolare chiede chiarimenti in ordine alla opportunità di procedere alla realizzazione di piccoli invasi aziendali o poliaziendali, al fine di aumentare la disponibilità delle risorse idriche.

L'avvocato GROSSI evidenzia che la politica degli invasi deve comunque tener conto delle modifiche climatiche verificatesi recentemente ed inoltre pur considerando di difficile realizzazione una soluzione incentrata sulla creazione di invasi aziendali, ritiene comunque necessaria una valutazione adeguata in ordine alla concreta opportunità di creazione di invasi, alla stregua delle peculiarità delle specifiche situazioni.

Il dottor STOLFI valuta positivamente la soluzione prospettata dal senatore Flammia, evidenziando che la stessa consente la configurabilità di un sistema irriguo maggiormente improntato ad elasticità. Rileva tuttavia che i costi di tali invasi sono notevoli e che gli stessi sono spesso insufficienti a far fronte al fabbisogno sussistente nell'ambito del settore agricolo. Fa presente inoltre che per la realizzazione di invasi aziendali occorrerebbero adeguati finanziamenti regionali.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli auditi per l'apporto cognitivo fornito alla Commissione, dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

92^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE***La seduta inizia alle ore 8,40.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: proposta di documento conclusivo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame della proposta del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente PONTONE fa presente che i senatori Chiusoli, Barattella, Debenedetti, Garraffa, Maconi, Bastianoni e Muzio hanno presentato osservazioni integrative e modificative alla proposta di documento conclusivo. Ritiene che tali osservazioni debbano essere valutate con attenzione e propone pertanto di rinviare ad altra seduta l'approvazione del documento.

Il senatore MACONI non concorda con tale proposta di rinvio. A suo avviso dall'indagine conoscitiva sono emersi rilevanti elementi di analisi e di valutazione ed è importante che il documento sia approvato tempestivamente. Prende atto del mutato orientamento dei Gruppi di maggioranza che vogliono rinviare ogni decisione in ragione delle gravi contraddizioni che sono emerse su punti qualificanti della proposta di documento.

Il senatore BASTIANONI considera estremamente utili le indicazioni contenute nel documento e scaturite dall'indagine conoscitiva. È opportuno che il Parlamento si pronunci tempestivamente su una vicenda di grande rilievo e avanzi le proprie proposte sul settore dell'auto. Per tale ragione, valuta in termini estremamente negativi la proposta di rinvio.

Il senatore MUZIO fa presente che la proposta di documento è già pubblica e che un rinvio della sua deliberazione non sarebbe comprensibile. D'altra parte, non può essere posto in discussione il ruolo del Parlamento nella definizione delle scelte di politiche industriali. Sarebbe viceversa giustificabile una proposta di rinvio di breve periodo per ulteriori riflessioni, a condizione di giungere all'approvazione prima della pausa estiva.

Il senatore BETTAMIO concorda con la proposta formulata dal Presidente, che consentirebbe di valutare con attenzione le osservazioni avanzate dai Gruppi di opposizione e di mettere a fuoco taluni aspetti del documento che toccano punti ulteriori rispetto alla situazione dell'industria automobilistica in senso proprio.

Il senatore TRAVAGLIA sottolinea come l'attuale Governo non abbia alcuna responsabilità rispetto alla situazione nel settore automobilistico in generale e della Fiat-auto in particolare. Il documento contiene una analisi del mercato e delle diverse implicazioni: vi sono contenuti anche giudizi molto critici sui provvedimenti per la rottamazione assunti nella scorsa legislatura, sul ruolo delle banche e sulla operazione Italenergia. Rispetto alle prospettive della azienda, sarebbe importante evitare una sovrapposizione di competenze e di responsabilità tra *management* ed altri soggetti coinvolti. Concorda quindi con la proposta di approfondimento presentata dal Presidente.

Il senatore MUGNAI, richiamandosi alle considerazioni svolte nel precedente intervento, sottolinea l'esigenza di una riflessione approfondita sul testo del documento e sulle osservazioni formulate successivamente. Condivide quindi la proposta di rinvio della deliberazione.

Il senatore COVIELLO esprime la propria valutazione positiva sullo svolgimento dell'indagine conoscitiva e sui contenuti della proposta di documento presentata. Si sofferma, quindi, sull'esperienza dello stabilimento Fiat di Melfi, in Basilicata, ricordando che esso fu realizzato anche grazie agli incentivi offerti dall'intervento straordinario e servì a riqualificare la produzione della Fiat e a decentrare l'attività industriale nel Mezzogiorno. Questa esperienza ha dimostrato, tra l'altro, come la capacità produttiva nelle aree meridionali possa raggiungere livelli elevatissimi, a condizione di assumere iniziative industriali basate sull'innovazione tecnologica e sull'adeguata formazione del personale.

Quanto ai provvedimenti sulla rottamazione, si deve ricordare che essi furono decisi anche con il consenso dei Gruppi di opposizione. Era presente, per altro, la consapevolezza di una prospettiva difficile che si sarebbe aperta nel mercato dell'auto soprattutto a livello europeo. In tale contesto è stato realizzato l'accordo con la *General Motors*. Sono stati però compiuti anche errori da parte della Fiat e la stessa scelta di intervenire nel settore dell'energia ha determinato effetti finanziari negativi. La

risposta del Governo è insufficiente. Il decreto-legge che è stato emanato non si muove all'interno di una strategia complessiva. Per questo è importante che il Parlamento approvi tempestivamente un proprio documento: la proposta formulata dai Presidenti delle due Commissioni è sostanzialmente condivisa anche dai Gruppi di opposizione. Sarebbe sbagliato bloccare un processo positivo che si è avviato e che valorizza il ruolo del Parlamento.

Il presidente PONTONE ribadisce la propria proposta di rinvio, precisando che sarebbe opportuno anche prevedere una riunione congiunta tra l'Ufficio di Presidenza della Commissione e l'Ufficio di Presidenza della Commissione attività produttive della Camera. Ciò consentirebbe di compiere una prima valutazione coordinata anche delle osservazioni pervenute dai Gruppi di opposizione.

Il senatore MACONI precisa che le osservazioni presentate dai Gruppi di opposizione non stravolgono in alcun modo il testo di documento proposto. Esse quindi possono essere valutate immediatamente, senza bisogno di rinvii. L'esigenza di rinvio è invece dovuta alle evidenti contraddizioni presenti all'interno della maggioranza e confermate anche dal contenuto degli interventi dei senatori Travaglia e Bettamio.

Il senatore TRAVAGLIA nega che vi siano contraddizioni all'interno dei Gruppi di maggioranza. È evidente, invece, che vi è un'esigenza oggettiva di riflessione e di ulteriore approfondimento su un problema di grande rilievo e delicatezza.

Il senatore BASTIANONI ritiene che il rinvio della deliberazione al mese di settembre sarebbe estremamente negativo.

Si associa il senatore MUZIO.

Il presidente PONTONE precisa che sarà l'Ufficio di Presidenza a stabilire i tempi dell'esame.

La proposta di rinvio viene infine accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

79^a seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni).

Interviene, per dichiarazione di voto, il senatore CARELLA che preannuncia il voto contrario del gruppo Verdi-l'Ulivo, condividendo le stesse preoccupazioni espresse nel parere illustrato dal senatore CARRARA, quali per esempio il rischio di togliere dal prontuario farmaceutico farmaci utili, introducendo in tal modo elementi discriminatori. Condivide altresì l'altra preoccupazione ivi espressa circa la necessità di prevedere un Osservatorio che tenga conto degli effetti già conseguiti, in modo da evitare interventi ulteriori che incidano oltre il necessario. Rileva tuttavia che gli stessi motivi adottati dalla maggioranza per esprimere un parere favorevole con osservazioni, sono alla base della sua convinzione di esprimere un parere contrario.

Il senatore MASCIONI, nel motivare il voto contrario del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo, sottolinea il rilevante impatto sociale derivante dal provvedimento. Pur senza trascurare la rilevanza delle questioni finanziarie, è tuttavia convinto che l'attuale Governo pone un'enfaticizzazione quasi ossessiva su questi aspetti. Va tenuto infatti conto che la percentuale destinata alla sanità rispetto al prodotto interno lordo, in Italia,

non raggiunge il 6 per cento. Rispondendo ad una polemica innescata dal senatore MAGRI, rileva come dati inconfutabili attestino che le Regioni governate da maggioranze di centro – destra fanno registrare livelli maggiori di spesa farmaceutica rispetto a quelle di centro sinistra. In particolare la regione Emilia Romagna è quella che spende di meno, anche per spesa media per ricette. Osserva quindi che sarebbe necessario da parte del Governo estendere anche alle Regioni che fanno registrare livelli più alti di spesa i meccanismi di controllo applicati da quelle più virtuose. Esprime infine la preoccupazione che l'articolo 9 così come formulato non garantisca la libertà di cura del medico.

Il senatore MAGRI esprime rammarico se le sue considerazioni hanno potuto urtare la suscettibilità di qualcuno, ma in ogni caso ne ribadisce la rispondenza a verità. Giudica infatti un errore storico il criterio di efficienza per il medico di famiglia stabilito dalla regione Emilia Romagna che premia coloro che fanno registrare un minor numero di prescrizioni. Nel preannunciare il parere favorevole del Gruppo Unione Democratica e di Centro, ritiene che il provvedimento, pur non risolvendo completamente il problema, ha almeno il merito di fornire una risposta eticamente chiara e comprensibile.

Il senatore TREDESE, preannunciando il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, rileva che il provvedimento all'esame, seppure non integralmente risolutivo, ha per lo meno il merito di porre un certo ordine nell'anarchia che regna nel mondo farmaceutico. Contesta quindi la considerazione che farmaci più costosi garantiscano di per sé una maggiore efficacia. Pertanto ritiene che un tentativo di porre un argine ad una spesa farmaceutica divenuta sempre più incontrollabile debba essere accolto con favore.

Il senatore SEMERARO, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, esprime un consenso convinto al provvedimento che, seppure non esauritivo di tutte le esigenze, rappresenta comunque un tentativo valido di contenere la spesa farmaceutica. Dichiarò infine di non condividere le affermazioni di quanti, in maniera apodittica, tracciano una linea di confine tra regioni virtuose e non, sulla base delle maggioranze politiche che le governano.

Il presidente TOMASSINI, verificato il numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dal senatore CARRARA, proponendo altresì che la Commissione, chieda che tale parere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 del Regolamento, sia inserito nella relazione che le Commissioni competenti presenteranno all'Assemblea del Senato.

Posto ai voti, il suddetto parere, risulta approvato, così come la proposta del presidente Tomassini.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa – Deliberazione di integrazioni al programma e di una proroga del termine

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera, su alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa, deliberata il 13 febbraio 2002, con l'audizione dei seguenti soggetti: rappresentanti della Banca d'Italia, e in particolare il Governatore; rappresentanti della Corte dei Conti, e in particolare il Procuratore generale; rappresentanti del CNEL; rappresentanti di autorità indipendenti.

Avverte, altresì, che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera, in merito alla proroga fino al 12 febbraio 2003 del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa, attualmente fissato al 12 agosto 2002, in conseguenza delle integrazioni al programma indicate.

Propone pertanto di approvare le integrazioni al programma, nonché la proroga del termine per la conclusione dell'indagine, come sopra indicate.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, svolge alcune comunicazioni sulla sintesi dell'attività della Commissione nella prima fase di svolgimento dell'indagine conoscitiva, che verrà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono il deputato Lino DUILIO (MARGH-U), i senatori Antonio PIZZINATO (DS-U) e Tiziano TREU (Mar-DL-U), il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) e il presidente Francesco Maria AMORUSO.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

100^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,25.

(1583) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.7, alla cui copertura sembra provvedersi con ordinari stanziamenti di bilancio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore, esprimendo peraltro avviso contrario sull'emendamento 1.7.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti in esame, ad eccezione dell'emendamento 1.7, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1589) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare gli effetti dell'emendamento 1.3, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole su tutti gli emendamenti in esame.

Con riferimento all'emendamento 1.3, il presidente AZZOLLINI rileva che esso interviene su atti relativi a procedimenti già esentati dal pagamento del contributo unificato, non determinandosi pertanto effetti finanziari negativi.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta su tutti gli emendamenti in esame.

Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (n. 124)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta dello schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive. Per quanto di competenza, segnala che lo schema di regolamento prevede un incremento di organico, pari a sessantotto unità di personale, nelle more dell'emanazione di un altro regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, da emanarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale incremento di organico – secondo quanto indicato nella relazione tecnico finanziaria – non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto viene effettuato facendo confluire, negli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il contingente di personale in servizio presso l'omologo ufficio del soppresso Ministero del commercio con l'estero: si tratta, dunque, di spese già incluse nel bilancio del Ministero relative a personale attualmente in servi-

zio. A tal proposito, segnala che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2001 (concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive) stabilisce che, in via transitoria e fino all'approvazione del regolamento concernente la disciplina «a regime» di tali uffici, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive siano disciplinati dal regolamento concernente gli omologhi uffici del soppresso Ministero dell'industria, escludendo dunque ogni possibilità di accorpamento: occorre, dunque, acquisire elementi di chiarimento rispetto all'utilizzo di personale altrimenti destinato ad incarichi diversi secondo lo spirito di razionalizzazione delle risorse sotteso alla riduzione del numero di Ministeri. È poi prevista una clausola di salvaguardia finanziaria volta a garantire l'effettivo rispetto del principio di invarianza di spesa, poiché i trattamenti economici corrisposti ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive potrebbero differire rispetto a quelli attualmente percepiti dal personale che va ad integrare il suddetto ufficio. Tale clausola prevede che gli eventuali maggiori oneri siano compensati considerando indisponibili un numero di incarichi di funzione dirigenziale, equivalente sul piano finanziario. A tal proposito, segnala che tale meccanismo di compensazione non appare idoneo ad assicurare l'invarianza degli oneri, poiché la riduzione dei posti in organico (da attuare sul personale in servizio) potrebbe non essere in grado di determinare risparmi di spesa, posto che il bilancio a legislazione vigente (tenendo conto del personale in servizio al 31 dicembre 2001) non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate. La prevista riduzione di posti teorici cui non corrispondono effettive dotazioni di bilancio – ancorché efficace se prevista nella legge finanziaria (articolo 52, comma 68 della legge n. 448 del 2001), in quanto consente di adeguare gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio successivo in relazione alla suddetta previsione – non sembra tuttavia capace di garantire *a priori* il conseguimento di risparmi di spesa quando intervenga in corso di esercizio.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso l'avviso favorevole del Governo sul provvedimento in esame, il presidente AZZOLLINI invita il relatore a predisporre una proposta di parere, da presentare nel corso della prossima seduta della Sottocommissione, che verrà convocata nel pomeriggio di oggi, che consenta di superare i possibili profili problematici emersi nella relazione introduttiva.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per oggi pomeriggio, alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 9,40.

101ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (n. 124)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore FERRARA illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in titolo;

premessi che:

si pone l'esigenza di valutare l'effettiva idoneità dell'istituto dell'indisponibilità di incarichi dirigenziali, equivalenti sul piano finanziario, per assicurare la neutralità finanziaria rispetto alla previsione di incrementi di spesa connessi ai trattamenti economici corrisposti al personale degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri;

la fattispecie dell'indisponibilità prevista dall'articolo 52, comma 68, della legge n. 448 del 2001 riveste carattere di principio, qualora inserita nel quadro di definizione della manovra di bilancio, e che incontra, altrimenti, concrete difficoltà di riscontro dell'effettiva disponibilità – nell'ambito dell'organico di fatto – di posti vacanti, qualora adottato nel corso dell'esercizio finanziario;

per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta osservando che, per garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, la fattispecie dell'indisponibilità dei posti di livello dirigenziale equivalenti dal punto di vista finanziario, ivi disciplinata, deve essere applicata in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente».

Il senatore CADDEO, nel preannunciare il proprio voto contrario, rileva che a suo avviso il meccanismo dell'indisponibilità di incarichi diri-

genziali equivalenti sul piano finanziario, non è idoneo ad assicurare la neutralità finanziaria dei provvedimenti.

Il presidente AZZOLLINI osserva che l'effettiva neutralità finanziaria può essere garantita, nel presupposto che il suddetto meccanismo sia applicato in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente, così come indicato nella proposta di parere avanzata dal relatore.

Posta ai voti, tale proposta di parere viene, quindi, approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Venerdì 26 luglio 2002, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
 - e della petizione n. 349 ad essi attinente.
-

